

Percorsi dottrinali italiani sulla Costituzione della Quinta Repubblica francese

*di Alessandro Torre**

Una sintonia di lungo corso lega tra loro i costituzionalismi italiano e francese, e molte scuole di pensiero che se ne sono rese o se ne rendono tuttora interpreti. Un'accurata osservazione dell'esperienza costituzionale francese nelle sue molteplici declinazioni fa parte della formazione del giuspubblicista italiano, e ciò in primo luogo sotto il profilo dell'evoluzione storica che di tale esperienza si è determinata attraverso i numerosi sommovimenti della politica che fin dalle prime formulazioni della Rivoluzione – come si legge in P. Colombo, *Governo e Costituzione. La trasformazione del regime politico nelle teorie dell'età rivoluzionaria francese* (Milano, Giuffrè, 1993), ma soprattutto negli studi di R. Martucci, *Dalle garanzie giuridiche alla supremazia del politico. Sulla Rivoluzione Francese e le sue dinamiche istituzionali*, in *Materiali per una storia della cultura giuridica*, 2, 1990, 321 ss. e *L'ossessione costituente. Forme di governo e costituzione nella Rivoluzione francese* (Bologna, il Mulino, 2001) – hanno reso la Francia quella feconda fucina di numerosi esperimenti e modelli costituzionali che immancabilmente hanno condizionato la stessa parabola costituzionale italiana (penso in particolare agli influssi francesi sulla stesura dello Statuto Albertino o agli eventi che alla metà dell'Ottocento, sia imprimendo accelerazioni sia imponendo battute d'arresto, coadiuvarono il nostro Risorgimento e il processo di unificazione nazionale; o alle profonde connessioni parlamentaristiche che si crearono fra la Terza Repubblica e l'evoluzione della nostra esperienza statutaria). Non a caso del costituzionalismo francese ha detto M. Dogliani che esso «impronta tutto il successivo costituzionalismo europeo o perché lo ispira o perché lo genera come propria antitesi», in *Introduzione al diritto costituzionale*

* Professore ordinario di Diritto Pubblico Comparato nella Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Bari. Il saggio è in corso di pubblicazione in M. Calamò Specchia (cur.), *La Costituzione Francese / La Constitution Française*, Torino, Giappichelli, 2009 – Atti del Convegno omonimo, Bari maggio 2008.

(Bologna, il Mulino, 1994), 208, e l'esperienza italiana di certo non si è sottratta a questo rapporto simbiotico, ponendosi in stretta relazione, a volte per imitazione e a volte – ma meno spesso – per contrasto, con il pensiero costituzionale confinante.

Importante momento di riepilogo della riflessione collettiva sulle forme di governo che si sono avvicinate nell'esperienza francese, e promettente banco di prova delle connessioni intellettuali oggi esistenti tra giuspubblicisti e storici delle istituzioni dei due Paesi è stato il Convegno internazionale sulla Costituzione francese che si è svolto a Bari nel maggio 2008 e nei cui Atti si colloca questa rassegna.

* * *

Del cinquantenario dell'instaurazione della Quinta Repubblica si sono fatti molta memoria e molto dibattito in Italia, con alcune concretizzazioni convegnoistiche che hanno testimoniato lo sviluppo di un confronto nazionale molto attento non solo alle vicende costituzionali francesi ma anche al modo con cui esse sono state osservate dalla dottrina costituzionale italiana. Al di là degli eventi meramente celebrativi, un evento che va certamente rammentato in tale senso è la giornata di studi che ha avuto luogo a Roma nel gennaio 2009 con il titolo *La V Repubblica francese nel dibattito e nella prassi istituzionale in Italia*, da cui in particolare, tenendo in considerazione lo spirito di questa rassegna che intende documentare i rapporti esistenti tra due culture costituzionali, si segnalano le relazioni di F. Lanchester, *La transizione italiana e la quarta fase nel rapporto con le istituzioni francesi della Quinta Repubblica*; di M. Volpi, *Le istituzioni francesi viste dall'Italia nel tempo. L'avversione*; di S. Bonfiglio, *Le istituzioni francesi viste dall'Italia nel tempo*; e di R. Casella, *La Quinta Repubblica francese nella riflessione di Serio Galeotti*, tutte leggibili su www.astridonline.it (per similari contributi di G. Amato e A. Barbera occorre procurarsi i *papers* attualmente ancora inediti).

Ma è del convegno barese che qui intendo celebrare, seppure molto brevemente, le laudi. Esso ha avuto il duplice pregio di non limitarsi a prendere in esame le più impegnative questioni costituzionali che sono legate all'instaurazione della Quinta Repubblica e alle sue trasformazioni più o meno vicine a noi nel tempo, e di fare ciò ponendo a confronto studiosi francesi e italiani in un dialogo almeno paritario. Infatti, amalgamando in modo equilibrato le voci di autorevoli relatori di entrambi i Paesi, a Bari (per rendersene conto, basterà dare un'occhiata ai titoli delle relazioni contenute in questo volume) è stata ricostruita la genealogia del discorso costituzionalistico in Francia partendo dalle sue origini nell'età moderna e arrivando all'attualità e, per quanto possibile, al futuro se si tiene conto che entrambi i Paesi sono nel pieno di stagioni riformiste senza precedenti nella loro storia recente. Ciò è

stato fatto prendendo le mosse dalla riflessione bodiniana sulla sovranità e dalle idee della Rivoluzione, per ricostruire l'evoluzione delle concezioni e dei concreti assetti istituzionali che hanno dato forma al *pouvoir d'État* e giungere infine a prendere buona nota delle nuove prospettive di evoluzione costituzionale alle quali la Francia sta facendo fronte aderendo al suo ruolo di grande *atelier* politico posto nel cuore dell'Europa: un *atelier* che ha saputo far proprie, in ciò dando prova di alquanto equilibrio, le più importanti suggestioni giuridiche provenienti dall'ambito comunitario, ma che anche ha condizionato senza troppe mediazioni le sorti del più recente sviluppo istituzionale dell'Unione europea. Sotto quest'ultimo profilo, pensando alla vocazione comunitaria della Quinta Repubblica nei suoi più recenti sviluppi, vorrei limitarmi a segnalare qualche agile titolo dell'ultimo decennio, ovvero gli articoli di M.A. Orlandi, *Il recepimento del diritto comunitario in Francia*, in *Diritto pubblico comparato ed europeo*, 1999, 1703 ss.; di L. De Bernardin, *Gli obblighi internazionali come vincolo al legislatore: la "lezione" francese*; di F. Alicino, *Francia: referendum popolare del 29 maggio 2005 sul progetto di legge di ratifica del Trattato che adotta una costituzione per l'Europa*; di A. Schillaci, *Art. 54 della Costituzione francese e processi di integrazione sopranazionale*, tutti in *Diritto pubblico comparato ed europeo*, risp. 1999, 1703 ss.; 2004, 2039 ss.; 2005, 1070 ss.; 1059 ss., ai quali aggiungerei, di quest'ultimo, *Limitazioni di sovranità e modelli di disciplina delle relazioni tra diritto interno, internazionale e comunitario: il caso francese*, in *Diritto pubblico*, 2006, 539 ss.; A. De Marco, *Brevi note sulle modalità di attuazione del diritto comunitario in Francia*, in *Rassegna parlamentare*, 2004, 729 ss.; e L. Greco, *I limiti delle revisioni costituzionali e le aperture all'integrazione del trattato costituzionale europeo in Francia ed in Spagna*, in S. Gambino, G. D'Ignazio (cur.), *La revisione costituzionale e i suoi limiti fra teoria costituzionale, diritto interno ed esperienze straniere* (Milano, Giuffrè, 2007), e infine F. Bruno, *Il parlamento francese e l'Unione europea*, in AA.VV., *Studi in onore di Giuseppe G. Floridia* (Napoli, Jovene, 2009), 63 ss. Una tappa dell'alta giurisprudenza francese in tema di limitazioni di sovranità è stata infine commentata con appropriate argomentazioni nella nota di M. Di Cosola, *La primauté in Francia tra giurisprudenza amministrativa, costituzionale e comunitaria*, in *Diritto pubblico comparato ed europeo*, 2007, 615 ss.

* * *

È noto che gli ultimi sviluppi della vicenda europeista hanno visto nella Francia una protagonista "in negativo" del recente progresso dell'Europa verso forme costituzionali più avanzate. Di certo questa peculiare congiuntura politica ha

insegnato qualcosa all'osservatore italiano che ha soffermato la propria attenzione sul senso da attribuirsi al *referendum* del maggio 2005, eclatante voto popolare con cui l'elettorato francese ha di fatto imposto una significativa pausa al processo di costituzionalizzazione. Dopo le inevitabili trattazioni cronachistiche ispirate dalla relativa sensazionalità dell'esito del voto, la consultazione ha formato materia di più assortite trattazioni ed è stata variamente interpretata, secondo i punti di osservazione, o come una salutare occasione di ripensamento sull'accelerazione costituzionale dell'Unione (tanto più salutare poiché autorevolmente imposta da uno dei Paesi ispiratori dell'intero discorso comunitario); o come l'espressione di un voto non realmente anti-europeista ma "anti-Chirac" (e pertanto da giudicarsi più come evento politico interno e meno come reale espressione di un ripensamento francese sull'Unione); o come un evento i cui effetti debbano essere ridimensionati – se non proprio sostanzialmente ininfluenza – e come una pausa di riflessione sull'avanzamento costituzionale dell'Europa come grande entità politica; o infine come prova di una salutare diffidenza, che altri Paesi dovrebbero condividere in modo non meno esplicito affinché il percorso politico comune sia seguito con maggior equilibrio, verso l'eccessiva espansione dell'Unione verso est o nei riguardi degli effetti dell'introduzione della moneta unica. La presa d'atto delle diverse posizioni emerse in Francia e in Italia a proposito dell'opzione costituzionale europea ha tuttavia incrinato in modo apprezzabile la sintonia di pensiero e di interesse sussistente tra i costituzionalisti dei due Paesi, soprattutto perché nessuna battuta d'arresto è stata impressa al processo creativo di nuove formule istituzionali interne alla Quinta Repubblica, un sistema di governo nato da una carta costituzionale scritta con il contributo di diversi autori ma con un solo eroe eponimo. Questa sintonia di pensiero si è recentemente storicizzata nel Convegno barese e negli altri eventi scientifici sparsi dappertutto in Italia nel cinquantenario della Quinta Repubblica non è, come ho già detto, un fenomeno nuovo. Da oltre due secoli la gran parte della dottrina di diritto pubblico del nostro Paese si rispecchia nel discorso costituzionale francese registrandone ogni più impercettibile sommovimento, spesso non sottraendosi alla sua influenza e anzi di buon grado accettandola. Così come in passato *les Italiens* hanno fatto fortemente sentire al di là delle Alpi la loro influente presenza nei campi della musica, del teatro, della poesia e delle arti contribuendo con ciò alla costruzione di una comune cultura del bello che è diventata patrimonio dell'intera Europa, è innegabile che, a partire dagli eventi e dalle idee della Rivoluzione, il flusso dell'influenza si è diametralmente invertito nel campo delle concezioni politiche e delle formulazioni costituzionali. Ma è evidente che una ricostruzione di un completo percorso bibliografico che dia ragione dei modi in cui, nel lungo periodo, tale flusso è stato osservato da molte generazioni della cultura giuspubblicistica italiana sarebbe la missione di un'intera vita di ricerca:

impresa ciclopica irta di ostacoli e, soprattutto, non consona allo spirito di un riepilogo che si intenda, almeno in questa sede, legato all'attualità. D'altra parte la bibliografia italiana che tratta della multiforme esperienza costituzionale sviluppatasi in Francia è sterminata anche nel caso che si intenda limitare l'estensione della rassegna alle principali componenti della forma di governo che sono state compagne di strada del costituzionalismo italiano democratico, ovvero la Quarta e la Quinta Repubblica.

* * *

Imponente è la quantità di scritti di autori italiani che documenta con fedele continuità sia le fasi instaurative dei due sistemi costituzionali del secondo Novecento francese, sia le loro metamorfosi come un tempo efficacemente sintetizzava F. Bassanini nell'articolo *Problemi costituzionali della Quinta Repubblica Francese*, in *Rivista trimestrale di diritto pubblico*, 1965, 536 ss. E, senza dire di studi di storia istituzionale che sono ormai entrati nella classicità, come per esempio il saggio di A. Saitta, *Costituenti e Costituzioni della Francia moderna* (Torino, Einaudi, 1952), questa condizione fortemente comunicativa trova conferma – tra le molte – nella riflessione che nel nostro Paese si è sviluppata a proposito del pensiero di Raymond Carré de Malberg, probabilmente uno dei costituzionalisti francesi che hanno riscosso maggior interesse da parte della dottrina italiana.

Con il magistrale precedente del saggio di M. Galizia, *Il «positivisme juridique» di Raymond Carré de Malberg*, in *Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno* (Milano, Giuffrè, 1973), 335 ss., l'ossequio intellettuale che è stato dedicato al grande interprete del costituzionalismo della Terza Repubblica (un costituzionalismo ormai maturo ma anche giunto alle sue ultime espressioni e, con ciò, ben pronto alla sublimazione della riflessione sulle connotazioni giuridiche della statualità) ha ultimamente trovato espressione concreta in due approfondite introduzioni a opere fondamentali dell'eminente giurista francese, entrambe editate in traduzione nella benemerita collana *Civiltà del diritto* rispettivamente a cura di A. Chimenti, che ha curato il saggio di presentazione a *La teoria gradualistica del diritto. Confronto con le idee e le istituzioni del diritto positivo francese*, e di M. Calamò Specchia, con l'analoga *Presentazione a La legge espressione della volontà generale* (Milano, Giuffrè, risp. 2003 e 2008). Ma per altro verso non sono mancati i riepiloghi dei contributi di pensiero del costituzionalismo francese negli anni che, attingendo anch'essi a Carré de Malberg, hanno accompagnato

dapprima il passaggio verso la Quinta Repubblica (così l'intervento di Mirkine-Guetzévitch quale critico del c.d. "parlamentarismo razionalizzato") e quindi, passando attraverso le accentuazioni presidenzialistiche del sistema di governo, sono arrivati all'epoca della coabitazione e di quella che è stata definita la «normalisation de la démocratie»: particolarmente orientativo è, a riguardo, l'articolo di C. Pinelli, *Sui discorsi dei costituzionalisti francesi*, in *Diritto e società*, 2, 1991, 267 ss., che riprende una relazione parigina pronunciata dall'autore in un convegno del 1990 sulla Quinta Repubblica, e che individua nel binomio "razionalizzazione – parlamentarizzazione" un importante motivo conduttore di quello che l'autore definisce «lo stesso disegno costituzionale della V Repubblica», anche in questo caso con frequenti riferimenti al pensiero di Carré de Malberg (in particolare alla *Contribution à la théorie générale de l'État* e alla *Loi expression de la volonté générale*) ma anche a un intero drappello di costituzionalisti e storici delle istituzioni della Quarta e della Quinta Repubblica dei quali egli passa in rassegna alcuni articoli evidentemente ritenuti degni di memoria (si vedano sia le citazioni nel testo, sia le note attraverso le quali Pinelli indica un itinerario di lettura che da Mirkine-Guetzévitch va verso Bastid, Rials, Capitant, Chevallier, Mans, Burdeau, Duverger, Duhamel, Troper, Rousseau, Mény, e altri). In linea con la questione della parlamentarizzazione a volte esplicita e a volte strisciante della storia costituzionale di Francia si poneva più di recente un convegno dal titolo *La "deriva" parlamentare nella nell'evoluzione politico-costituzionale francese – La "derive" parlementaire dans l'évolution politique-constitutionnelle française* (Bari, 11-12 dicembre 2003) i cui Atti, pubblicati come numero speciale del *Giornale di storia costituzionale*, 2004, annoverano contributi di autori francesi e italiani tra cui – tanto per limitarsi alle analisi italiane della Quarta e della Quinta Repubblica – si ricordino i saggi di C. Decaro, *Il Parlamento della IV Repubblica: identità assembleare ritrovata?*, 165 ss., e di A. Di Giovine, *Il Parlamento della Quinta Repubblica: l'approdo*, 189 ss.; nonché l'unico scritto – finora? – mai dedicato alla Francia dal sottoscritto con il titolo *La "deriva parlamentare" nella storia costituzionale francese: il perché di una metafora*, 29 ss. La riflessione sugli scivolamenti parlamentari del sistema di governo francese, e in particolare della Quinta Repubblica, non si è arrestata: per esempio, alcuni argomenti su cui si è concentrato il dibattito in questo convegno hanno recentemente trovato riepilogo, e ulteriore puntualizzazione alla luce delle riforme degli ultimi tempi, nell'articolo di M. Calamo Specchia, *La*

razionalizzazione parlamentare del semipresidenzialismo francese, in *Rassegna parlamentare*, 2009, 481 ss.

* * *

In secondo luogo, l'ideale simbiosi tra le esperienze costituzionali italiana e francese si è realizzata attraverso le carte fondamentali di più recente elaborazione, ovvero sotto il profilo degli episodi specifici di formalizzazione del dato costituzionale. La si definirebbe, anche in questo caso rievocando la lezione di Carré de Malberg e dei suoi continuatori, una simbiosi positivizzata. A tale ultimo riguardo è necessario riferirsi, ovviamente, alle Costituzioni che vanno dalla Terza alla Quinta Repubblica. Dei caratteri delle forme di governo che, dalla Francia, hanno in varia misura influito sugli orientamenti costituzionali italiani del Novecento alle forme istituzionali della Terza Repubblica molto si è detto in Italia da parte della dottrina, non solo degli storici del diritto ma anche dei giuristi osservanti, e pertanto ci si limiterà a segnalare solo alcuni contributi al tema. Non particolarmente frequenti, e lasciati prevalentemente agli storici delle istituzioni, sono gli studi sull'effimera Seconda Repubblica: sia sufficiente fare riferimento al saggio di F. Melonio, *1848: la Repubblica intempestiva*, in F. Furet, M. Ozouf (cur.), *L'idea di repubblica nell'Europa moderna* (Roma-Bari, Laterza, 1993), 409 ss.; e anche per quanto riguarda la Terza Repubblica gli studi monografici italiani non risultano particolarmente frequenti: pertanto da ultimo, ma non senza dimenticare il volumetto scritto per il Ministero della Costituente da A. Saitta, *La costituzione francese del 1875* (Firenze, Sansoni, 1946), ci si può tranquillamente limitare a fare riferimento al saggio di commento *Una "Repubblica senza Costituzione e senza repubblicani"* elaborato da M. Calamo Specchia a corredo della nuova traduzione, edita con il titolo *Leggi costituzionali della III Repubblica di Francia [1875]* e facente parte della collana *Il Monitore Costituzionale* (Macerata, Liberilibri, 2008). Per quanto concerne invece la scrittura costituzionale della Quarta Repubblica, può essere sufficiente che si rammenti che essa è stata quasi coeva alla Costituzione italiana poiché nella stessa memorabile giornata del 2 giugno 1946, mentre in Italia si votava per il referendum istituzionale e per l'elezione della Costituente, in Francia veniva eletta la seconda delle sue Costituenti del dopoguerra: quella, appunto, che avrebbe infine dato forma alla fondamentale carta della Quarta Repubblica così come ha analizzato S. Guerrieri nell'articolo *Tradizione repubblicana e processo costituente: la nascita della democrazia francese*

dopo la liberazione, in *Quaderni costituzionali*, 1998, 495 ss. Sui motivi della caduta di questa sfortunata (ma fors'anche mal concepita) Costituzione assembleare e sulla transizione che diede vita alla successiva forma costituzionale si può invece consultare il saggio di R. Casella, *Alle origini della Quinta Repubblica. Riflessioni sul fallimento del parlamentarismo assembleare*, in C. Fusaro (cur.), *Le radici del semi-presidenzialismo. Viaggio alle origini di un modello cui si guarda in Italia* (Soveria Mannelli, Rubbettino, 1998), 203 ss.; nondimeno non si può certamente negare che le suggestioni costituzionali della Quarta Repubblica, caratterizzate dalla controversia che sorse tra De Gaulle e i costituenti del 1946, abbiano impressionato in Italia la dottrina e alcuni costituenti, come emerge dalla ricostruzione di U. De Siervo nel suo contributo *Le idee e le vicende costituzionali in Francia nel 1945 e 1946 e la loro influenza sul dibattito in Italia*, nella vasta rassegna, a cura del medesimo, *Scelte della Costituente e cultura giuridica. I: Costituzione italiana e modelli stranieri* (Bologna, il Mulino, 1980), 298 ss.

* * *

Se quindi si volge lo sguardo in direzione della Quinta Repubblica e delle sue fasi evolutive il dibattito italiano, ricco di innumerevoli spunti di discussione, non s'è mai fermato, ed è tuttora in pieno svolgimento.

In prima battuta un approccio documentato alla Costituzione del 1958 può prendere le mosse da un saggio che forma una ben concepita *liaison* con l'esperienza costituzionale che l'ha preceduta e che ben può essere tenuto presente per rinfrescare la memoria sui moventi che hanno informato di sé le due opzioni costituzionali, sulle posizioni dei costituzionalisti e degli statisti che hanno animato i processi costituenti, e sulle formule istituzionali che ne sono scaturite: si tratta del lavoro di P. Piciacchia, *La forma di governo della IV e V Repubblica. Recenti trasformazioni e caratteri del costituzionalismo francese* (Milano, Giuffré, 1998). E dunque, come è ben noto, la genesi della Quinta Repubblica è stata caratterizzata dal *revival* di posizioni teoriche poste sotto l'egida delle concezioni golliste e rispetto alle quali si può dire che la Quarta Repubblica, anche se portatrice di importanti elementi di innovazione che si apprezza sul piano valoriale – si pensi soprattutto al suo Preambolo, che con G. Morbidelli si definirebbe come una solenne proclamazione del «nuovo ethos statale», in *Lezioni di diritto pubblico comparato. Costituzioni e costituzionalismo* (Bologna, Monduzzi, 2000), 118 – sia stato l'espressione di un effimero prevalere delle forze politiche che si opponevano allo spirito bonapartista insito nelle suddette concezioni. Sui sintomi del trapasso politico e statuale che avrebbe condotto

all'instaurazione della Quinta Repubblica e sulla reviviscenza delle idee costituzionali che erano state accantonate nell'immediato dopoguerra si soffermava lucidamente M. Albertini nell'articolo *La crisi dello stato francese*, in *Il Mulino*, 1955, 571 ss. Sulle tecniche che in Francia hanno governato e variamente garantito, nelle varie fasi storiche, la trasformazione costituzionale si veda quanto osservano L. Lacchè, *La garanzia della costituzione. Riflessioni sul caso francese* in *Annali della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Macerata 2000-2002* (Milano, Giuffrè, 2004), 41 ss.; e M. Calamò Specchia, *La revisione della costituzione in Francia tra rovesciamenti di regime e manutenzione costituzionale*, in F. Palermo (cur.), *La manutenzione della Costituzione* (Padova, CEDAM, 2006), 109 ss.

* * *

Per quanto invece attiene più direttamente ai contenuti dell'impianto costituzionale gollista del 1958, che fu frutto di una strana procedura costituente, la lista di scritti che dovrebbero essere citati in proposito è davvero lunga, e poiché le omissioni sarebbero inevitabili mi limiterò a suggerire un percorso di consultazione che alterni gli studi sul gollismo "costituzionale" e le riflessioni sulla natura del c.d. semipresidenzialismo (spesso i due percorsi analitici si intersecano ed è arduo tracciare tra loro una netta distinzione). Si può per esempio partire dalla lettura, sempre molto istruttiva nei suoi accenti critici, dallo scritto di S. Galeotti, *La nuova Costituzione francese. Appunti sulla recessione del principio democratico nella V Repubblica* (Milano, Giuffrè, 1960) che ha interpretato in modo problematico la transizione costituzionale d'impianto gollista e che si può porre a confronto con il commento, apparso nello stesso periodo, di G. Negri, *Verso la Quinta Repubblica: l'evoluzione costituzionale contemporanea in Francia*, in *Il Mulino*, 1960. E, andando alla ricerca di ulteriori chiavi di lettura, aggiungerei anche il saggio politologico di A. Pancaldi, *I giorni della Quinta Repubblica* (Roma, Editori Riuniti, 1978).

Per suo conto la manualistica, nelle parti che sono dedicate alla Quarta e alla Quinta Repubblica (ma ormai con netta prevalenza delle pagine dedicate a quest'ultima), usano ricostruire i prodromi del sistema a configurazione semipresidenziale inaugurato in Francia nel 1958, ma a essa è dedicato uno spazio apposito nella sezione finale di questa rassegna, al quale si rinvia. Per ulteriori approfondimenti e visioni critiche, si possono individuare alcuni ricchi filoni bibliografici, mentre invece conviene soffermarsi per un attimo sulle osservazioni che sono state devolute alle concezioni costituzionali golliste, cui è dedicato lo scritto di S. Bartolini, *Il Gollismo nel contesto dello sviluppo storico-politico francese*, in *Il Mulino*, 1976, 53

ss., che può essere considerato la prova generale del più articolato saggio *Riforma istituzionale e sistema politico: la Francia gollista* (Bologna, il Mulino, 1981), e al quale fanno seguito, tra i molti, le trattazioni dell'opzione istituzionale francese e delle sue croniche tentazioni politiche operata nel volume di M. Volpi, *La democrazia autoritaria. Forma di governo bonapartista e V Repubblica francese* (Bologna, il Mulino, 1979) e in seguito in E. Bulzi, *La concezione gollista del ruolo del Capo dello Stato come base del modello "nazionale" di semipresidenzialismo della V Repubblica*, in *Diritto pubblico comparato ed europeo*, 2001, 1787 ss.

In precedenza, un approccio visibilmente scettico aveva del resto caratterizzato la posizione interpretativa di M. Patrono nell'articolo "*Monarchia repubblicana*": *una formula discutibile*, in *Diritto e società*, 1975, 155 ss. Ma l'area di discutibilità non si arresta alla sola e un po' retorica (ma non troppo lontana dal vero) definizione del Presidente francese come un monarca repubblicano, di cui si trova una traccia perfino nel saggio di M. Volpi, *Francia: la crisi dello stato sociale di diritto e la vittoria di Mitterrand*, in A. Baldassarre, A.A. Cervati (cur.), *Critica dello stato sociale* (Roma-Bari, Laterza, 1982), 319 ss., in particolare nel paragrafo 2 in cui si parla di un potere "monarchico" e di un Esecutivo che, pur «sicuramente "forte" rispetto al parlamento e ai partiti» – in ciò confermandosi quella netta consapevolezza dell'antipolitica francese che innerva molti commenti italiani – «non lo è affatto nei confronti del presidente della Repubblica, che ne è il vero capo e padrone», 220. V'è infatti chi, andando oltre le consuete concezioni, mette in discussione anche la nozione stessa di regime semipresidenziale prospettando soluzioni definitorie aperte, come in sostanza fanno lo stesso M. Volpi nel saggio *Esiste una forma di governo semipresidenziale?*, in L. Pegoraro, A. Rinella (cur.) *Semipresidenzialismi* (Padova, CEDAM, 1997), 25 ss.; e più recentemente L. Primicerio in *La forma di governo semiparlamentare. Aspetti teorici e realizzazioni pratiche* (Torino, Giappichelli, 2007). Una forma di governo, la francese della Quinta Repubblica, di semipresidenzialismo o di presidenzialismo attenuato, oppure di parlamentarismo razionalizzato? Il dibattito resta aperto, e tutto ciò non toglie comunque che l'idea di una monarchia repubblicana, che potrebbe sembrare un espediente retorico o almeno una palese contraddizione in termini, continui ad affascinare il giurista italiano: se da un lato G. Cerrina Feroni, nel capitolo *Esternazioni e responsabilità del Capo dello Stato nella Francia della Terza e della Quarta Repubblica*, in *Esternazioni del Capo dello Stato e responsabilità. Profili di diritto comparato* (Firenze, 2003), 142 ss., analizzava in senso storico una fenomenologia dell'istituzione – ma di un'istituzione ancora dotata di poteri poco più che simbolici – che trova numerosi riscontri nell'esperienza italiana, dall'altro lato più di recente essa è stata pregevolmente analizzata, nelle sue matrici storiche e nelle odierne concretizzazioni che attribuiscono alla figura presidenziale un ben

diverso *status* costituzionale, nell'ampio saggio di R. Casella, *Il monarca repubblicano. La figura del capo dello Stato nell'evoluzione costituzionale francese dalla "grande révolution" alla Quinta repubblica* (Napoli, Jovene, 2009).

* * *

Molto ricca e con diverse articolazioni interne resta comunque la sezione della dottrina che è dedicata alla questione del semipresidenzialismo, ovvero del (cosiddetto) modello istituzionale che la Quinta Repubblica ha inaugurato con la sua Costituzione. Insisto sulla parola "cosiddetto" perché invero non sono mancate riflessioni che – come s'è accennato poc'anzi – hanno messo in discussione non solo l'esistenza di un modello semipresidenziale, ma anche perché lo stesso "procedere per modelli" (inevitabilmente eurocentrici) potrebbe essere considerato oggi, nel dinamico quadro del costituzionalismo mondiale, un'operazione superata di predicazione costituzionalistica e, pertanto, destituita di legittimità anche se non priva di un basilare carattere di funzionalità che in passato ha reso tecnicamente lineare l'esportazione di formule istituzionali spesso nondimeno destinato a fallimenti reali o a contrattempi applicativi che possono essere di non poco conto, come rileva – con specifico riferimento proprio al semipresidenzialismo della Quinta Repubblica – D. Amirante nel saggio *Brevi note sul semi-presidenzialismo "alla francese": le difficoltà di esportazione di un modello di successo*, in S. Gambino (cur.), *Democrazia e forme di governo. Modelli stranieri e riforma costituzionale* (Rimini, Maggioli, 1997), 189 ss. È evidente che, per dare una forma convincente a queste ultime obiezioni che sottopongono a critica schemi dottrinali fin troppo consolidati, ovvero schemi imperniati sulla modellistica, occorre che trovi sviluppo una diversa forma di riflessione che esula del tutto dagli intenti di questa mia sommaria rassegna dottrinale che non intende compiere una anabasi verso il cuore metodologico della comparazione ma solamente indicare qualche prospettiva in tale direzione. Sia pertanto sufficiente non solo leggere tra le pieghe di quei manuali sul metodo comparativo che sono scritti da autori più consapevoli delle possibili aporie di un rigido ragionare secondo modelli, o leggere le brevi note critiche che proprio uno studioso francese, G. Tusseau, ha ultimamente proposto al lettore italiano nella voce *Modelli* del *Glossario di Diritto pubblico comparato* (Roma, Carocci, 2009), 182 ss., curato da L. Pegoraro; o, risalendo a qualche anno addietro, ad alcune sfumature dell'intervento di M. Volpi, *Le forme di governo contemporanee tra modelli teorici ed esperienze reali*, in S. Gambino (cur.),

Democrazia e forme di governo. Modelli stranieri e riforma costituzionale, cit., 1997), 37 ss., e nel medesimo volume, che raccoglie le relazioni tenute in occasione di un convegno cosentino sul tema delle riforme costituzionali nel diritto comparato, quanto argomenta in via metodologica generale G. Lombardi nel contributo d'apertura *Modelli di governo parlamentare razionalizzato: riflessioni introduttive*, 329 ss.

Una rapida selezione di un primo blocco di titoli sulla forma di governo della Quinta Repubblica può suggerire inizialmente alcuni contributi che lasciano trasparire – anche se non senza alcuni accenni critici – la classica fascinazione francese a cui volentieri si abbandona l'osservatore italiano che variamente intravede nella particolare formula costituzionale della Quinta Repubblica le condizioni, o almeno alcuni prerequisiti di un miglior equilibrio politico per il proprio Paese: così nei saggi che sono contenuti nella rassegna ricostruttiva a cura di C. Fusaro, *Le radici del semipresidenzialismo*, cit., 1998; nelle annotazioni di C. Boggetti, *Semipresidenzialismo. La via italiana alla stabilità di governo* (Milano, Il Sole 24 Ore, 1998); e nel più recente articolo di G. Baldini, *Francia, Italia e "salute democratica"*, in *Il Mulino*, 2007, 696 ss. Singolare è, in particolare, l'itinerario analitico di C. Fusaro, la cui osservazione comporta una attenta disamina della mitologia della stabilità *tout court* e ciò facendo – se ho interpretato il suo pensiero in modo appena corretto – giungerebbe a porre in diretta correlazione esperienze costituzionali che, se non proprio nei percorsi, almeno per quanto riguarda gli esiti convergono verso un punto comune caratterizzato dal rafforzamento dell'Esecutivo, il che si può evincere dalla lettura combinata di *Forma di governo e leadership: l'ipotesi del governo di legislatura con premier elettivo. La strada per Londra che passa da Parigi*, in AA.VV., *Politica e società. Studi in onore di L. Cavalli* (Padova, CEDAM, 1997), 551 ss.; di *Semipresidenzialismo e premierato: due modelli a confronto*, nel *Quaderno n. 8 dell'Associazione per gli studi e le ricerche parlamentari* (Torino, Giappichelli, 1998); e di *L'Italia e il modello della Quinta Repubblica: dall'odio, all'amore ... e al dubbio*, in *Forum dei Quaderni Costituzionali*, 2002. Sul medesimo percorso giunge a conclusioni perentorie S. Ceccanti nella nota *Ora la Francia è un po' meno gollista. Il semi-presidenzialismo è un premierato*, in *Il Riformista*, 22 luglio 2008. A mio avviso l'itinerario concettuale che accosta al premierato il semipresidenzialismo, o il presidenzialismo alla francese che dir si voglia, può non essere privo di ambiguità se non si tiene nella dovuta considerazione l'effettivo funzionamento della *premiership* britannica come *tertium comparationis*, ma almeno testimonia del fervido interesse che lega

la dottrina giuspubblicistica italiana agli eventi costituzionali francesi, che è ricostruito – con uno sguardo che rinvia a uno scacchiere più complesso ma che pone comunque al centro il caso della Quinta Repubblica – in alcuni contributi riuniti nella raccolta di A. Giovannelli (cur.), *Semipresidenzialismo: dall'arcipelago europeo al dibattito italiano* (Torino, Giappichelli, 1998), tra i quali mi limito a segnalare le annotazioni offerte al lettore italiano da J.-L. Parodi nell'intervento *Il mistero del semipresidenzialismo francese*, 26 ss.

* * *

Analisi che si caratterizzano per la realizzazione di un felice connubio tra riflessione politologica e sensibilità costituzionalistica si hanno inoltre nel pensiero di G. Pasquino, e in particolare, oltre che in un paio di articoli di qualche anno fa che guardano all'Italia pensando all'evoluzione del caso francese, *Ripartire dal semipresidenzialismo* e *Dal premierato forte al semipresidenzialismo debole*, entrambi in *Il Mulino*, risp. 1996, 250 ss. e 1997, 685 ss., e in uno più recente che rinvia anch'esso al panorama sistematico-comparativo della modellistica: *Il semipresidenzialismo: modelli comparati* in *Il Mulino*, 2007, 99 ss. Anche un molto ascoltato mentore dei riformisti italiani, almeno in apparenza, non è sfuggito al sortilegio semipresidenziale: così G. Sartori, nell'articolo *Elogio del semipresidenzialismo*, in *Rivista italiana di scienza politica*, 1995, 3 ss., i cui elementi di analisi si rintracciano di rimbalzo anche in alcuni passaggi del fortunato studio *Ingegneria costituzionale comparata. Strutture, incentivi ed esiti* (Bologna, il Mulino, 2004), 135 ss., ove esplicitamente si discorre di un prototipo francese e del suo elevato tenore di applicabilità. Una certa dose di scetticismo, non tanto sulla definizione del modello quanto la sua idoneità a garantire reali condizioni di bilanciamento del potere, sembra invece emergere dal commento di S. Bonfiglio, *La forma di governo nella Quinta Repubblica francese: un sistema in disequilibrio?*, in www.astrid-online.it, 2009, di cui si ha eco nel suo *paper* che compare in questi Atti e che in versione più ampia, al momento in cui scrivo questa rassegna, è in corso di pubblicazione sulla rivista *Cittadinanza europea*. Altre osservazioni sul sistema francese rientrano in volumi dedicati all'analisi comparata del modello semipresidenziale. Anche in questo caso la produzione è intensa, e una limitazione degli esempi si impone. Una accurata analisi del semipresidenzialismo della Quinta Repubblica nelle sue origini golliste e nelle sue evoluzioni, declinata rispettivamente secondo un solido metodo

comparativo, si trova nell'articolo di G. Negri, *Sul semipresidenzialismo francese*, in *Studi parlamentari e di politica costituzionale*, 1981, 93 ss.; e nelle sezioni francesi, che occupano estesi spazi argomentativi, del volume a cura di L. Mezzetti, V. Piergigli, *Presidenzialismi, semipresidenzialismi, parlamentarismi. Modelli comparati e riforme istituzionali in Italia* (Torino, Giappichelli, 1997); della monografia di A. Canepa, *Il sistema semipresidenziale. Aspetti teorici e di diritto positivo* (Torino, Giappichelli, 2001), che riprende la lettura "per modelli" già sviluppata nel contributo *La teoria del semipresidenzialismo e i modelli dell'Europa occidentale*, in A. Giovannelli (cur.), *Il semipresidenzialismo: dall'arcipelago europeo al dibattito italiano*, cit., 1998, 41 ss.; dell'articolo di F. Cuocolo, *Presidenzialismo e "semipresidenzialismo"*, in *Rassegna parlamentare*, 1996, 15 ss. (eloquente la virgolettatura).

E del resto, sebbene l'uso pedissequo del termine "modello" possa riscuotere oggi meno consensi in dottrina, non si può negare la natura squisitamente archetipica della particolare ibridazione francese rispetto a altre forme di analoga connotazione di cui trattano incidentalmente molti altri studi (per lo più a carattere collettaneo, ma anche frutto della laboriosa disamina di un singolo autore) che affrontano il medesimo argomento. In proposito si possono utilmente rammentare: per quanto riguarda il grado di coerenza interna delle formula istituzionale alla luce di principi classici del costituzionalismo, l'articolo di P. Ignazi, *Presidenzialismo e semipresidenzialismo: separatezza o condivisione dei poteri?*, in *Il Mulino*, 1997, 1092 ss.; sul semipresidenzialismo come forma di organizzazione del potere indubbiamente seminale e sui tentativi di sua imitazione – il che ne conferma la natura, se non di modello almeno di prototipo –, l'articolo di G. Ieraci, *Presidenzialismo e parlamentarismo nelle democrazie difficili*, in *Quaderni di scienza politica*, 1994, 63 ss. In cui, ragionando sull'esportazione in altri Paesi del "modello" semipresidenziale si tende a preferire la definizione "semiparlamentare"; e i saggi di A. Rinella, *La forma di governo semi-presidenziale. Profili metodologici e circolazione del modello francese in Europa centro-orientale* (Torino, Giappichelli, 1997) e di M.A. Orlandi, *Quando il semipresidenzialismo passa all'Est* (Torino, Giappichelli, 2002).

* * *

Prospettive analitiche più orientate, sotto la diretta influenza degli accadimenti delle diverse fasi di *cohabitation*, verso le concrete evoluzioni politiche della forma di

governo della Quinta Repubblica si rinvergono nei saggi di G. Amato, *Il sistema semipresidenziale: un rimedio all'eccesso di partitocrazia*, in *Il Politico*, 1991, 207 ss.; di A. Barbera, *Il Giano del presidenzialismo*, in *Democrazia e diritto*, 1991, 163 ss.; di S. Ceccanti, *Il sistema semipresidenziale francese: cosa dice la Costituzione, come funziona nella realtà*, e di O. Massari, *I sistemi semipresidenziali: differenze e analogie in prospettiva comparata*, inclusi nella rassegna curata dal pool politologico formato dai due autori insieme a G. Pasquino, *Semipresidenzialismo. Analisi delle esperienze europee* (Bologna, il Mulino, 1996), risp. 16 ss. e 55 ss. Ma, come anche si evince dallo scenario preso in esame dal già menzionato Canepa, è ovvio che la modellistica della Quinta Repubblica occupa il posto d'onore in tutte le trattazioni giuscomparative che, sovente dando seguito a intensi confronti convegnistici o seminariali, si impegna nel tracciare le coordinate sistematiche dell'ibridazione francese: così, tra i diversi, nelle sezioni francesi in L. Mezzetti, V. Piergigli (cur.), *Presidenzialismi, semipresidenzialismi, parlamentarismi. Modelli comparati e riforme istituzionali in Italia*, Torino, Giappichelli, 1997; in C.E. Castano, *Le categorie del semipresidenzialismo* (Udine, Forum Editrice Universitaria, 2000); in A. Rinella, *La forma di governo semipresidenziale* (Torino, Giappichelli, 2006). Ed esiste in proposito anche un'utile rassegna dottrinale curata dal Servizio Studi del Senato della Repubblica, dal titolo *Presidenzialismo, semipresidenzialismo, cancellierato. Raccolta di dottrina* (Roma, Senato della Repubblica, 2003) che non mi risulta sia stata convenientemente aggiornata – e lo dovrebbe – ma che può costituire una buona piattaforma per un inizio di ricerca.

D'altra parte, a conferma dell'intensità dello scambio culturale creatosi sul tema tra studiosi dei due Paesi, numerosi scritti di autori francesi trovavano ospitalità su riviste italiane di diritto costituzionale: a mero titolo esemplificativo, potrà essere sufficiente che si richiamino alla memoria memorabili interventi di M. Duverger, *La nozione di regime "semipresidenziale" e l'esperienza francese*, e di J. Massot, *I rapporti tra il presidente della Repubblica e il primo ministro in Francia dal 1958 al 1982*, entrambi in *Quaderni costituzionali*, risp. 1983, 259 ss., e 1982, 277 ss. E sempre indagando sui rapporti tra le due culture costituzionali, dello stesso Duverger – al quale siamo debitori della formulazione del termine stesso di "regime semipresidenziale" – si vuole inoltre rammentare la *lectio magistralis* tenuta nel marzo 1989 presso la Biblioteca della Camera dei Deputati, e data alle stampe e diffusa con il titolo molto eloquente, anche se – per stessa ammissione dell'autore, un tantino esagerato a fini di stimolo e di provocazione e, pertanto, da considerare un artificio retorico della miglior tradizione – *La V^e République, achèvement de La Révolution française* (Roma, Camera dei Deputati, 1989). Si trattava per l'occasione di un

intervento dalla chiara impronta post-coabitazione, continuista e coerente con la definizione della democrazia di Karl Popper (esplicitamente richiamato nella sintesi duvergeriana), nel quale si esprimeva questo concetto di sintesi: «La V Repubblica ha permesso di instaurare in Francia il regime a cui tendeva la grande avventura del 1789: stabilire una democrazia che fosse al tempo stesso efficace e autentica. Questo sono riuscite a fare le istituzioni fondate nel 1958 e nel 1962, dopo tanti tentativi abortiti. Oggi, i governi francesi sono stabili e omogenei, e i loro progetti di legge ottengono il voto di maggioranze parlamentari disciplinate: questo quanto all'efficacia. D'altra parte questi governi possono essere allontanati dal potere da parte dei cittadini se essi non sono soddisfatti del loro operato: come si è visto negli anni 1981, 1986 e 1988», 93.

Non si può fare a meno di individuare, nell'apostrofe che l'eminente costituzionalista francese rivolse a una selezionata platea di interlocutori italiani, un certo compiacimento per le concrete possibilità che in Francia sono riservate ai cittadini di determinare direttamente le sorti delle istituzioni di governo, ma anche un malcelato sollievo per le condizioni di relativa calma politica e, pertanto, di ordine istituzionale che erano state restaurate al termine della prima *cohabitation*. Tuttavia non solamente Duverger, che è stato fra le eminenze grigie dei processi costituenti del secondo dopoguerra, consegnava le proprie riflessioni al pubblico italiano: infatti va rammentato anche, per le sue interpretazioni difformi, di qualche anno precedente, il testo di P. Avril *Il Parlamento francese nella Quinta Repubblica. Regime presidenziale e Parlamento dal gollismo al post-gollismo* (Milano, Edizioni di Comunità, 1976), traduzione di *Les Français et leur Parlement* (1972), che si potrebbe ben leggere contestualmente alle riflessioni che C. Decaro, nell'articolo *Il bicameralismo della V Repubblica Francese*, in *Quaderni costituzionali*, 1984, 283 ss., avrebbe in seguito dedicato alla struttura del Parlamento, organo spesso negletto da una dottrina convenzionalmente abbagliata dalle luci del semipresidenzialismo operante ed evolvente, e che C. Murgia, collocando il suo discorso sul Parlamento nel contesto del fondamentale binomio partecipativo basato sulla democrazia diretta e sulla democrazia delegata, sviluppava in *Referendum e sistema rappresentativo in Francia* (Milano, Giuffrè, 1983). E anche M.C. Ponthoreau ha in seguito esposto al pubblico italiano la sua interpretazione delle metamorfosi politiche della Presidenza francese, sia nell'articolo *Il Presidente della V Repubblica dopo l'elezione del 2002. Una funzione tra continuità e cambiamento*, in *Politica del diritto*, 2003. 83 ss.; sia nel saggio *L'enigma del buon governo sotto la Quinta Repubblica*, in A.

Di Giovine, A. Mastromarino (cur.), *La presidenzializzazione degli esecutivi nelle democrazie contemporanee* (Torino, Giappichelli, 2007; dossier n.3 di *Diritto pubblico comparato ed europeo*), 77 ss.

Una visione italiana della presunta armonizzazione costituzionale, non priva dei consueti suggerimenti critici che agevolano una lettura alternativa, si può estrarre dal saggio di M. Volpi, *Natura e prospettive della V Repubblica francese*, in A. Pace (cur.), *Studi in onore di Leopoldo Elia* (Milano, Giuffr , 1999), 1773 ss.   sostanzialmente verso l'aurea concezione di un sistema costituzionale bilanciato, nel quale efficacia-stabilit  delle istituzioni di governo e efficacia-vitalit  del controllo democratico da parte del corpo dei cittadini che esprimono la sovranit  della Nazione che hanno inteso dirigersi le riforme degli ultimi tempi. Particolare attenzione, e anche una certa curiosit  circa i possibili sviluppi di una riforma costituzionale ambigua, ossia quella che, incidendo sul Titolo IX, ha prodotto tra l'altro una decurtazione di due anni del settennato presidenziale che nelle intenzioni del promotore era finalizzata a fugare ogni ipotesi di *cohabitation* – o perlomeno di *cohabitation* acuta – nella prospettiva di garantire un pi  visibile allineamento politico tra Presidenza e Assemblea nazionale. Si tratta in questo caso di una incisiva riforma che taluni in Italia, forse propensi a sopravvalutarne gli effetti e impressionati dalle testi esposte nell'opera di O. Duhamel, *Vive la Vi  R publique* (Paris, Seuil, 2002), sono giunti a definire come un momento di passaggio a una ulteriore forma repubblicana: anche se in essa si ravvisa un lontano barlume di metodo duvergeriano (che enfatizzava la svolta del 1962 collocando in essa, anzich  nel 1958, l'autentico passaggio della Quinta Repubblica verso la forma presidenzialistica, personalmente tendo a non apprezzare questa definizione su cui in modo approfondito si sofferma, con annotazioni problematiche, M. Cavino nell'articolo *Francia: la nuova disciplina della responsabilit  del Capo dello Stato. Quinta o sesta repubblica?*, in *Diritto pubblico comparato ed europeo*, 2007, 711 ss.), saggio – tra i molti del periodo – dedicato alla metamorfosi del mandato presidenziale e ai nuovi equilibri costituzionali che ne sono derivati.

* * *

La speculazione italiana sulla recente stagione riformista francese si sta sviluppando oggi con crescente intensit . Essa si   concretizzata in numerose occasioni di dibattito, come per esempio nel novembre 2008 il seminario romano di ASTRID *La riforma della Costituzione in Francia*, che ha prodotto uno sciame di interventi a commento delle trasformazioni istituzionali ultimamente attuate e le prospettive di revisione di cui si hanno tracce nel Rapporto Balladur: si vedano tra i molti, i *papers* di N. Lupo, *Il rafforzamento del Parlamento nella revisione della Costituzione*

francese del luglio 2008 (che compara con le proposte di riforma dei regolamenti parlamentari italiani); di S. Stammati, *La revisione della Costituzione francese nella gabbia del semipresidenzialismo*; di C. Martinelli, *Riforma della V Repubblica: la necessità di restituire vigore al ruolo costituzionale del Parlamento*; le quattro note di R. Balduzzi, E. Cheli, F. Lanchester, C. Pinelli sulla stessa riforma costituzionale; etc., tutti reperibili in vari numeri del 2009 della telematica *Rassegna ASTRID*. Ma trattare della forma di governo della Quinta Repubblica è un gioco di scatole cinesi: diverse dimensioni argomentative si richiamano vicendevolmente, si rincorrono, si contengono e spesso si intersecano. Per comprendere il presente occorre, in altri termini, andare a ritroso e rinviare ad altre questioni: per esempio, passare dall'analisi giuridica a quella politica, e scoprire che tra le due non vi sono nette linee di demarcazione. Una chiave di lettura che può rivelare molta utilità è quella che si basa sulla sopravvenuta duttilità del sistema di governo inaugurato nel 1958: una duttilità che, a mio avviso, era insospettabile dopo la svolta presidenzialista del 1962 – su cui si legga l'accurata rievocazione di G. Ferrara, *Il referendum del 28 ottobre 1962: un "tournant institutionnel" per la Quinta Repubblica*, in *Giornale di Storia Costituzionale*, 2, 2006, 79 ss. – e che dagli anni Ottanta ha coniugato formali revisioni giuridiche e non transeunti sommovimenti politici, provocando forme di allineamento rispetto ad altri Paesi che hanno formato materia di una interessante letteratura della "perdita della specificità": si veda per esempio quanto argomenta C. Martinetti in *L'autunno francese: la fine della diversità di una grande nazione* (Milano, Feltrinelli, 2007).

D'altra parte, poiché la Costituzione della Quinta Repubblica ha appena celebrato i suoi primi cinquant'anni e tutto lascerebbe supporre che essa possa battere il primato di longevità storicamente conseguito della Terza, una osservazione non occasionale dell'esperienza costituzionale francese suggerisce che le idee che animano fin dal 1958 (tutt'altro che tramontate) e i suoi i dinamismi evolutivi (tutt'altro che esauriti dalla metà degli anni Ottanta in poi) sono ancora materia dell'oggi se è vero che la recentissima riforma del mandato presidenziale affonda evidenti radici nella trasformazione che si è realizzata oltre vent'anni con quel fenomeno politico-istituzionale – la *cohabitation*, appunto – che dapprima indusse serie condizioni di crisi in un sistema di potere tradizionalmente stabile, e che in seguito, anche se in forme relativamente più soffici, è diventato un elemento stabile del nuovo, fattuale ordine costituzionale: in altre parole, un esemplare elemento di "costituzione vivente" nella quale i fondamentali valori politici, che nei loro tratti essenziali si ereditano da epoche di molto precedenti la svolta gollista, permeano profondamente le scelte istituzionali, come alla vigilia della prima concretizzazione coabitativa osservava A. De Vita, nel saggio *I valori costituzionali come valori giuridici supremi nel sistema francese (vicende e incognite di un processo in atto)*, in A.

Pizzorusso, V. Varano (cur.), *L'influenza dei valori costituzionali sui sistemi giuridici contemporanei* (Milano, Giuffr , 1985), 1159 ss.

* * *

L'osservazione dello scenario della *cohabitation* ha molto attratto lo sguardo dei giuspubblicisti italiani, alcuni tra i quali, dando prova di un certo intuito, ne avevano preconizzato l'avvento in analisi sviluppate negli anni precedenti l'et  mitterrandiana e, in seguito, avrebbero riservato alla questione indagini molto attente e caratterizzate da una costante tensione comparativa. Oso scegliere in proposito – e anche in tal caso purtroppo operando con l'ascia una sommaria selezione – gli articoli di M. Volpi, *Conseguenze dell'elezione di una maggioranza antipresidenziale nel Parlamento della Quinta Repubblica Francese*, in *Rivista trimestrale di diritto pubblico*, 1977, 1613 ss.; e di C. Pinelli, *Capo dello Stato e Governo nel sistema e nell'esperienza della Quinta Repubblica*, in *Diritto e societ *, 1981, 31 ss.; e, qualche tempo prima l'intervento di G. Negri, *Alcuni aspetti dei rapporti tra il Presidente della Repubblica e il Primo Ministro in Francia tra il 1958 e il 1974*, in *Studi parlamentari e di politica costituzionale*, 1975, 295 ss. Ai quali vanno aggiunte le puntuali osservazioni di A. Giovannelli i cui scritti hanno dato ragione della scansione di dati costituzionali ed eventi politici che dal gollismo puramente applicato hanno condotto la Quinta Repubblica verso i nuovi scenari, tra cui lo studio monografico *Aspetti della Quinta Repubblica da De Gaulle a Mitterrand* (Milano, Giuffr , 1984), e, di qualche tempo anteriore, il saggio *Presidente, Primo Ministro, maggioranza parlamentare in Francia (la fase giscardiana)* in *Annali della Facolt  di Scienze Politiche di Genova 1978-79* (Milano, Giuffr  1980), 201 ss.; e – ormai in pieno periodo di prima esperienza coabitativa – l'articolo *La "monarchie nucleaire" e la "cohabitation": dal "domaine reserv " al "domaine partag "*, in *Diritto e societ *, 1986, 675 ss. Stimolanti elementi di analisi si possono estrarre inoltre dagli articoli scritti in presa diretta da C. Pinelli, *"Coabitazione" e Costituzione*, e da M. Volpi, *"Coabitazione" e sistema politico*, entrambi in *Diritto e Societ *, 1986, risp. 706 ss. e 717 ss.

Di particolare pregnanza per quanto riguarda l'analisi dei caratteri sistemici del semipresidenzialismo sono infine le osservazioni delineate da L. Pegoraro nel saggio *Il Governo in Parlamento. L'esperienza della V Repubblica francese* (Padova, CEDAM, 1983) e, per un'indagine pi  mirata sulla struttura interna dell'Esecutivo e sul ruolo costituzionale dei suoi componenti nel periodo che tenne in gestazione la svolta coabitativa si faccia riferimento allo studio di P. Vaiano, *Struttura e funzioni del Governo nella Repubblica francese* (Padova, CEDAM, 1982) e di M. Iacometti, *Sulle figure dei Ministri di Stato e dei Ministri delegati nell'esperienza*

costituzionale della Quinta Repubblica francese, in *Studi in onore di P. Biscaretti di Ruffia* (Milano, Giuffrè, 1987), 657 ss. In un quadro esplicitamente comparativo, si veda anche la sezione francese dello studio di M.P. Viviani Schlein, *La Presidenza del Consiglio dei ministri in alcuni Stati dell'Europa occidentale ed in Italia : Belgio, Francia, Gran Bretagna, Repubblica federale tedesca* (Milano, Giuffrè, 1970). Una lettura che in qualche misura rivaluta la figura del Primo Ministro nella Quinta Repubblica nel contesto duale dell'Esecutivo si ha nel saggio di A. Di Virgilio, *Francia. Le molte risorse del primo ministro*, incluso nel collettaneo a cura di G. Pasquino, *I capi di governo nelle democrazie contemporanee* (Bologna, il Mulino, 2005), 41 ss. Sebbene l'esplosione del fenomeno della *cohabitation* abbia avuto luogo nella media epoca mitterradiana, con il conforto di alcune annotazioni contenute nel saggio di S. Gentile, *La Francia della V Repubblica. Istituzioni politiche e sistema partitico* (Milano, Franco Angeli, 2005) mi permetto nondimeno di considerare che nella Quinta Repubblica, fin dalle origini, è sempre esistita una oggettiva condizione di *cohabitation* quale elemento essenziale di quello che si suole definire il dualismo che informa di sé al vertice il modello semipresidenziale.

Tale condizione ha assunto di volta in volta forme subliminali agendo nel sottosuolo del sistema come sua componente costitutiva – come si può evincere da D. Georgiacodis, *Il Presidente della Repubblica e il Governo nella prassi della V Repubblica francese*, in *Giurisprudenza costituzionale*, 1973, 2752 ss.; o, in più ondate, manifestazioni conclamate che si sono poste in diretta continuità con le metamorfosi della politica. Ne deriva un altro ordine di osservazioni che a mio avviso possono rasentare pericolosamente la banalità e che qualcuno potrebbe non apprezzare in modo particolare, ma che non vorrei rinunciare ad esprimere perché la demitizzazione della lettura formalistica delle Costituzioni è una sacra impresa dalla quale non si dovrebbe desistere: come ci dice – tra i molti – la lezione di O. Duhamel in *Droit constitutionnel et politique* (Paris, Seuil, 1993), nessuna stesura costituzionale può essere realmente compresa senza che se ne tengano in massimo conto gli equilibri delle forze politiche in campo, ovvero senza che se ne attivi una lettura politica che dia maggior spessore all'analisi tecnica, e in quanto tale tendenzialmente asettica, del giurista, soprattutto se si presume di sviluppare un'analisi comparativa o anche trarre lezioni che possono aiutare il lettore italiano a interpretare la propria realtà nazionale. In tale prospettiva, non sono rari i contributi di giuristi di accreditata scuola che attraverso il dato della politica – e spesso dei suoi risvolti deteriori – hanno rivelato elementi di riflessione di considerevole utilità sotto il profilo dell'interpretazione costituzionale: tra questi si faccia riferimento a G. Pitruzzella nelle parti dedicate alla Francia in *Forme di governo e trasformazione della politica* (Roma-Bari, Laterza, 1996); a R. Borrello nel saggio *La Francia ed i rapporti tra politica e denaro: à la recherche de la vertu perdue*, in F. Lanchester

(cur.), *Finanziamento della politica e corruzione* (Milano, Giuffrè, 2002), 239 ss., che riprende e aggiorna considerazioni a suo tempo ampiamente articolate nella monografia *Finanziamento della politica e diritto pubblico. Profili di teoria generale e caso francese* (Milano, Giuffrè, 1997).

* * *

Gli scritti poc'anzi rammentati dimostrano con sufficiente evidenza che la Costituzione della Quinta Repubblica – come ogni forma costituzionale – non deve essere esaustivamente analizzata con il tagliente bisturi del formalismo, e che l'impiego degli strumenti introspettivi dell'analisi politica e sociologica non deve essere considerato un impegno fuori registro per il giuspubblicista puro perché consente di trasformare l'indagine della comparazione da mero esercizio di ginnastica intellettuale in operazione di vera dottrina finalizzata alla comprensione della realtà. Parafrasando una nota dichiarazione e adattandola al nostro caso, si potrebbe dire che l'interpretazione di una Costituzione è cosa troppo seria per lasciarla esclusivamente ai giuristi, e la questione è vivamente interpretata in questi termini in Francia anche se, principalmente con l'autorevole contributo del *Conseil Constitutionnel* e alla sua solenne proclamazione del *bloc de constitutionnalité*, le categorie dell'interpretazione giuridica del dato costituzionale hanno ripreso vigore in diretta contrapposizione con le altre scuole di pensiero che avevano privilegiato una lettura costituzionale olistica. Ma in realtà l'operato del *Conseil*, per quanto permeato di giuridicità e altamente normativo, può essere letto come un'operazione politica di altissimo livello: a ciò faceva cenno Leopoldo Elia, nella sua *Lectio Magistralis* dal titolo *Politica e Costituzione* (Soveria Mannelli, Rubbettino, 2003) che inaugurava l'anno accademico 2002-2003 della Facoltà di Scienze Politiche all'Università della Calabria, nel sottolineare che «Anche in Francia il *Conseil Constitutionnel*, dopo il periodo iniziale, è riuscito a superare l'ultimo baluardo del parlamentarismo assoluto, divenuto in realtà un presidio dello schieramento di maggioranza: perciò la legge esprime ormai la volontà generale solo nel rispetto della Costituzione », 8.

Il voler rivolgere verso l'assetto costituzionale uno sguardo politico non è tuttavia da valutare come una deviazione che allontana dalla presunta purezza del metodo giuridico, ma un modo per convergere invece verso il cuore della questione costituzionale: perché, fino a prova contraria, nella scrittura costituzionale si possono pure ritrovare ben catalogati i principi della forma di Stato (si veda, appunto, il Preambolo costituzionale del 1958 che fa propri il Preambolo del 1946 e la stessa Dichiarazione del 1789) e le istituzioni della forma di governo, ma essa aderisce allo Stato come una guaina (perché il vero corpo è lo Stato ovvero, se si vuole adottare

un termine che possa suonare meglio accettabile, la *polis* intesa nella sua accezione alta come comunità organizzata). Per tale motivo può essere utile per il giuspubblicista prendere in considerazione quei contributi – o almeno una selezione di essi – che nel periodo compreso tra la conclusione del primo periodo di *cohabitation* e le successive sue fasi hanno aiutato a guardare le cose attraverso gli spioncini del *format* elettorale e dell'organizzazione delle formazioni partitiche. Nel primo caso si vedano: la trattazione del caso francese nelle sue diverse fasi evolutive, nei saggi di M. Volpi, *Le riforme elettorali in Francia: una comparazione con il caso italiano* (Roma, Bulzoni, 1987); E.M. Giuliani, *Sistemi elettorali e loro incidenze su alcune realtà istituzionali (Italia, Gran Bretagna, Francia, Spagna)* (Poggibonsi, Lalli, 1991); A. Di Virgilio, *Doppio turno e Quinta repubblica*, in O. Massari e G. Pasquino (cur.), *Rappresentare e governare* (Bologna, il Mulino, 1994), 91 ss.; e più recentemente M.C. Locchi, *Il sistema maggioritario a due turni per le elezioni dei deputati all'Assemblea nazionale francese*, in M. Oliviero, M. Volpi (cur.), *Sistemi elettorali e democrazie* (Torino, Giappichelli, 2007), 109 ss. Un contributo francese per il pubblico italiano si ha nel saggio di G. Le Béguec, *Il caso francese*, in M.S. Peretti (cur.), *Il sistemi elettorali in Europa tra Otto e Novecento* (Roma-Bari, Laterza, 1997), 81 ss. Per quanto riguarda la politica dei partiti francesi, le loro concezioni costituzionali e gli effetti dei loro sommovimenti sugli orientamenti delle istituzioni, si vedano invece – sempre tra i molti – i contributi di G. Are, S. Ceccanti, *La Francia degli anni '80: un partito dominante in un sistema frammentato*, e di P. Piciacchia, *Sistema partitico ed evoluzione della forma di governo nella V Repubblica francese*, entrambi in *Il Politico*, risp. 1991, 257 ss. e 1992, 297 ss. A queste annotazioni aggiungono nuovi elementi d'analisi, inoltre, gli articoli di G. Rizzoni, *Lo stato costituzionale dell'opposizione politica nella V Repubblica francese: dal "ralliement" al regime alle nuove tensioni antisistema*, in *Rassegna parlamentare*, 2006, 395 ss.; e di S. Ventura, *I poteri del Presidente nella V Repubblica. Presidente dei francesi o leader della maggioranza?*, in *Quaderni di scienza politica*, 2007, 493 ss.

* * *

D'altra parte non solamente la dottrina francese, nonostante l'onnipresenza anche in essa di alcune tentazioni ultraformalistiche, ha ampiamente interiorizzato e posto in pratica tale impostazione interpretativa; ma, anche, una selezione dei più attenti contributi del periodo pre-*cohabitation* (o della coabitazione *in nuce*) e della *cohabitation* in atto nelle sue varie stagioni rende evidente l'irrinunciabilità di questa presa di posizione: penso per esempio alle analisi di fine-ciclo del primo periodo coabitativo che oppose Chirac a Mitterrand, argomentate negli articoli di P. Ciriello,

Primi bilanci della “cohabitation” in Francia, in *Diritto e società*, 1989, 347 ss.; e di R. Iaselli, *La “coabitazione” in Francia e le sue conseguenze politico-istituzionali (1986-1988)*, in *Quaderni costituzionali*, 1990, 175 ss.; mentre c’era già chi nel periodo iniziava a interrogarsi sulle condizioni di realizzazione di un sistema semipresidenziale anche nel nostro Paese, come per esempio S. Guerrieri, *Una repubblica semipresidenziale in Italia? Considerazioni sull’esperienza francese*, in *Democrazia e diritto*, 1991, 121 ss. Non minore interesse riscuotevano peraltro anche i successivi periodi di *cohabitation*, che la percezione corrente usa considerare meno eclatanti del primo infocato periodo ma che in realtà sono stati forieri di importanti ripensamenti degli equilibri costituzionali del semipresidenzialismo d’impronta gollista, come per esempio si legge negli agili interventi di P.F. Lotito, *I tratti fondamentali del semipresidenzialismo francese nel modello attuale: la razionalizzazione del parlamento, il rafforzamento dell’esecutivo e lo statuto delle opposizioni*, in *Quaderni costituzionali*, 1997, 461 ss.; di S. Gozi, *La terza coabitazione e la politica europea della Francia: rischio di crisi istituzionale o ulteriore adattamento del modello francese?*, in *Rivista di diritto pubblico e di scienza politica*, 1998, 121 ss. Utili annotazioni si possono rinvenire anche nel breve saggio di S. Ceccanti, *La Quinta Repubblica: un lento (e parziale) avvicinamento alle altre forme di governo europee*, introduttivo a D. Rousseau, *L’ordinamento costituzionale francese* (Torino, Giappicchelli, 2000), 13 ss. E dunque, scandita da alcuni saggi ben documentati di medio periodo che sono stato elaborati dall’attento R. Casella – tali *La Quinta Repubblica verso la riduzione del mandato presidenziale*, in *Quaderni costituzionali*, 2000, 567 ss., e, con visuale di lungo periodo, a copertura di una fase alquanto articolata dominata da una rapida metamorfosi della Presidenza, *1958-2002: la Francia verso la “nuova” Quinta Repubblica* in *Forum dei Quaderni costituzionali*, [www. Forumcostituzionale. it](http://www.Forumcostituzionale.it), e *L’evoluzione del ruolo del Capo dello Stato in Francia tra il secondo mandato di Chirac e l’avvio del quinquennato di Sarkozy*, in A. Barbera, T.F. Giupponi (cur.), *La prassi degli organi costituzionali* (Bologna, Bononia University Press, 2008), 339 ss. – la ricca produzione sulla riforma nelle sue fasi preparatorie e in atto può trovare una soddisfacente sintesi nella lettura combinata degli scritti di L. Montanari, *Prime osservazioni sul quinquennato in Francia: revisione o adeguamento della forma di governo semipresidenziale?*, in *Diritto pubblico comparato ed europeo*, 2000, 989 ss.; C. Murgia, *La riduzione a cinque anni del mandato presidenziale*, in *Rassegna parlamentare*, 2001, 609 ss.; S. Ceccanti, *La Francia si interroga sulle sue istituzioni: si scopre anomala e cerca alternative*, in *Quaderni costituzionali*, 2006, 347 ss.; M. Cavino, *Chirac, ultimo atto: le riforme costituzionali del 19 febbraio 2007*, in *Diritto pubblico comparato ed europeo*, 2007, 1257 ss.; e di M. Volpi, *La forma di governo in Francia alla luce della riforma costituzionale del luglio del*

2008, in [www. astrid-online. it](http://www.astrid-online.it), 2009. Una ricostruzione organica della questione, inserita in un manuale di diritto comparato, si ha nel saggio di P. Piciacchia *La V Repubblica tra coabitazione, quinquennato e nuovi assetti costituzionali*, in F. Lanchester (cur.), *La Costituzione degli altri. Cronache costituzionali di sette ordinamenti stranieri tra il 2000 e il 2004* (Milano, Giuffrè, 2005), 6 ss.; mentre una serie di annotazioni sui nuovi allineamenti politici tra le istituzioni di governo post-riforma si possono trarre dall'articolo di M. Calamo Specchia, *Elezioni presidenziali ed elezioni legislative francesi: verso il definitivo consolidamento del "fait majoritaire"?*, in *Diritto pubblico comparato ed europeo*, 2007. 1252 ss.

* * *

Se invece si intende trarre giovamento da una ricostruzione dello sviluppo dell'istituto presidenziale attraverso le varie stagioni costituzionali che si sono avvicendate nella grande fase duvergeriana della c.d. "stabilità repubblicana" (*ex nihilo nihil*: anche in Francia, terra di numerose riscritture costituzionali, la comprensione del presente può molto avvantaggiarsi della conoscenza del passato) ci si può rivolgere allo studio di M. Calamo Specchia, *Les trois âges del settennato* (Torino, Giappichelli, 2002). Per quanto attiene ai diversi punti di vista della recente critica politologica si può dare un'occhiata a contributi che variamente pongono in rilievo taluni effetti soporiferi che l'accentuazione del potere presidenziale, e soprattutto il suo allineamento con la maggioranza nel Legislativo, produrrebbero sulla politica del Paese – così in R. Brizzi, *Francia: il presidente e la politica che non c'è*, in *Il Mulino*, 2008, 323 ss., e il tantino audace (soprattutto per via di un accostamento espositivo che dovrebbe tener maggiormente conto delle diverse stature dei personaggi evocati) scritto di D. Campus, *L'antipolitica al governo: De Gaulle, Reagan, Berlusconi* (Bologna, il Mulino, 2007). Questa evocazione di nomi variamente significativi suggerisce infine che ultimamente non mancano in Italia letture che consentono di guardare alla realtà costituzionale francese attraverso le biografie politiche dei maggiori protagonisti delle sue stagioni più caratterizzanti: si tratta in questo caso di un genere letterario che in altri Paesi (il Regno Unito, per esempio) è ben accetto ai costituzionalisti che di solito non ne sono autori ma di certo buoni lettori, e che nel nostro panorama culturale, forse perché sono rari i protagonisti nazionali degni di memoria, fa fatica ad acquistare dignità presso gli addetti ai lavori. Senz'altro più stimolante e ricco di autentici statisti il panorama francese: una statura eroica, anche se non priva di ombre talvolta consistenti, è di solito attribuita al fondatore della Quinta Repubblica del quale interessanti biografie che riservano ampie riflessioni al dato costituzionale si leggono nei saggi, diversamente impostati quanto a uso delle categorie interpretative, di S. Gentile,

Capo carismatico e democrazia: il caso De Gaulle (Milano, Franco Angeli, 1998) e di G. Quagliariello, *De Gaulle e il gollismo* (Bologna, il Mulino, 2003). Ma nella percezione italiana, che ultimamente sembra essere alquanto attenta alla questione della istituzionalizzazione del carisma politico, non sembra essere da meno almeno un suo successore all'Eliseo, come si legge in S. Gentile, *Mitterrand il monarca repubblicano. La trasmissione del carisma nella V Repubblica* (Milano, Franco Angeli, 2000); e – per quanto riguarda l'ultima presidenza – nella rassegna a cura di G. Baldini, M. Lazar, *La Francia di Sarkozy* (Bologna, il Mulino, 2007) e in F. Lanchester, *Sarkozy e l'onda lunga della storia istituzionale francese*, in www.federalismi.it, dicembre 2007. Più di recente, uno sguardo più articolato caratterizza il libro di U. Coldagelli – già autore di una biografia di Tocqueville – *La Quinta Repubblica da De Gaulle a Sarkozy. L'evoluzione di un presidenzialismo extra-costituzionale* (Roma, Donzelli, 2009) verso le cui argomentazioni di recente si è rivolta la critica di G. Pasquino nell'articolo *La grandeur della Francia*, in *La Rivista dei Libri*, settembre 2009, 4 ss.

* * *

Fin qui la riflessione sulla forma di governo, a proposito della quale qualcosa in più si potrà dire passando alla valutazione – come avverrà nella parte conclusiva di questa rassegna – della letteratura manualistica.

Ma prima di spostarmi su altri, più specifici livelli di lettura ritengo doveroso tributare un riconoscimento al costante impegno che alcuni autori, soprattutto giovani, dedicano da qualche tempo a questa parte alla rassegna degli orientamenti dottrinali francesi in tema di forma di governo: si tratta di una serie di contributi che con regolare cadenza trovano ospitalità in *Diritto pubblico comparato ed europeo* (Rivista dedicata al diritto pubblico comparato che è entrata nel decennale della sua fondazione, e alla quale mi onoro di collaborare fin dal suo primo numero) e che offre al lettore un esplicito nesso culturale su quanto di nuovo e di interessante è prodotto da parte dei costituzionalisti d'Oltralpe. La rassegna, che compare su una Rivista intorno alla quale si riunisce una porzione della disciplina comparatistica del nostro Paese, è particolarmente utile perché dimostra quanta costante attenzione i giuspubblicisti italiani dedichino ai loro interlocutori d'Oltralpe, il che avviene sotto l'egida della brava M.A. Orlandi e con l'invariabile titolo *La dottrina francese in tema di forma di governo* nei numeri 1999, 1024 ss.; 2002, 1506 ss.; 2004, 1350 ss.; 2006, 1324 ss.; e 2008, 1319 ss. Si può passare a questo punto a una rapida panoramica, anche in questo caro ultraselettiva, della letteratura concernente alcuni altri aspetti del sistema costituzionale della Quinta Repubblica che hanno catalizzato

l'osservazione di numerosi giuristi italiani in quanto espressivi di sensibilità analoghe, e di analoghi interessi verso prospettive di riforma praticabili.

* * *

Un argomento che da diversi anni è all'ordine del giorno nella dottrina italiana è, per esempio, lo statuto del potere giudiziario. A tal riguardo non desta sorpresa che molta attenzione sia stata dedicata alle modalità con cui il potere politico è entrato in contatto, non solo nella Quinta Repubblica ma anche nelle esperienze costituzionali preesistenti, con la classe dei giudici: argomento, questo, che si spinge fino a coinvolgere valutazioni sul regime dell'autogoverno della Magistratura e sulle c.d. carriere dei magistrati (di cui in Italia si sta da tempo ipotizzando una riforma che tiene ampiamente presente l'opzione separazionista francese). Passando a un'altra dimensione della giurisdizione, non manca un intenso dibattito sulla giurisdizione costituzionale, ovvero su una funzione che di recente nella Quinta Repubblica, in parte ridimensionando l'originaria configurazione di impronta gollista – e si direbbe, anche se l'accostamento suona molto improprio, di matrice giacobina che induceva taluni a valutare con scetticismo la sussistenza stessa in Francia di una giurisdizione di rango costituzionale, come si può dedurre dal saggio di M. Battaglini, scritto quando la Quinta Repubblica muoveva i suoi primi ma non incerti passi, *Contributo allo studio comparato del controllo di costituzionalità: i Paesi che non hanno controllo – Francia*, in *Rivista trimestrale di diritto pubblico*, 1962, 671 ss. – ha a sua volta formato oggetto di una promettente riforma. A quest'ultimo riguardo, vorrei segnalare che il sistema tradizionale di giustizia costituzionale francese (“tradizionale” solo per comodità espressiva: in realtà si tratta di una realtà istituzionale che era assente dall'esperienza storica del costituzionalismo d'Oltralpe e che ha trovato un effettivo spazio solamente nella Quinta Repubblica) è stato analizzato da D. Amirante nella monografia *Giudice costituzionale e funzione legislativa. L'esperienza francese* (Padova, CEDAM, 1991), ampio studio a suo tempo preceduto dall'articolo *Il Conseil Constitutionnel fra diritto e politica. Annotazioni introduttive ad uno studio della giurisprudenza costituzionale in Francia*, in *Quaderni costituzionali*, 1989, 299 ss. Le ricostruzioni operate da F. Duranti nell'articolo *Le origini della giustizia costituzionale in Francia e la nascita del Conseil Constitutionnel*, in *Politica del diritto*, 2000, 167 ss., e da M. Calamo Specchia nel saggio *Il fondamento storico e teorico del controllo di costituzionalità delle leggi in Francia: dagli albori rivoluzionari alla Terza Repubblica*, in AA.VV., *Studi in onore di Giuseppe G. Floridia* (cit., 2009), 83 ss., consente di farsi un'idea ben precisa dei moventi che condussero all'introduzione di un'alta magistratura della costituzionalità in un ordinamento, politico prima ancora che costituzionale, in cui

era tradizionalmente aborrita la semplice eventualità che un contropotere di natura giudiziale sottoponesse a sindacato la volontà generale che la Nazione esprimeva in via diretta o attraverso i suoi rappresentanti politici.

* * *

Le annotazioni sull'incursione del *Conseil* nel campo delle fonti primarie del diritto possono essere poste a confronto con quanto un tempo aveva osservato E. Esposito nell'articolo *Il Consiglio Costituzionale in Francia*, in *Rivista trimestrale di diritto pubblico*, 1972, 351 ss., articolo dedicato a una analisi strutturale dell'alta corte e al suo ruolo costituzionale dalle origini fino al momento in cui, con la fondativa decisione del 1971 *Liberté d'association* veniva creato quel che con il contributo di L. Favoreu veniva a definirsi come il *bloc de constitutionnalité*. A questo contributo si può convenientemente aggiungere quel saggio di M. Volpi in cui si coglie l'essenza dell'apporto valoriale prodotto dall'altro collegio: tale *Il ruolo del Conseil Constitutionnel nella forma di governo francese* in A. Pizzorusso, V. Varano (cur.), *L'influenza dei valori costituzionali sui sistemi giuridici contemporanei*, cit., 1985, 1349 ss., alle cui origini problematiche si può risalire dando un'occhiata anche all'articolo, scritto dal medesimo, *Francia: il consiglio costituzionale in marcia verso l'indipendenza dall'esecutivo?*, in *Democrazia e diritto*, 1980, 335 ss. Di seguito, attraverso gli argomenti sviluppati – inevitabilmente anche in questo caso selezionati tra i molti – da S. Gambino in *Sistema delle fonti e controllo della costituzionalità. Il caos francese* (Torino, Giappichelli, 1988); N. Zanon, *L' "exception d'incostitutionnalité" in Francia: una riforma difficile* (Torino, Giappichelli, 1990); G. D'Orazio, *Una proposta per un più ampio ricorso al Consiglio costituzionale*, in *Politica del diritto*, 1990; M.G. Rodomonte, *Il problema dell'introduzione di un ricorso incidentale di costituzionalità in Francia: Conseil constitutionnel e forma di governo*, in *Il Politico*, 1995, 667 ss., e del medesimo il successivo saggio *Conseil constitutionnel e "seguito" delle décisions de conformité sous réserve. Alcuni spunti di riflessione sull'eventuale presenza di elementi di "diffusione" nel sistema francese di controllo della costituzionalità*, in E. Malfatti, R. Romboli, E. Rossi, *Il giudizio sulle leggi e la sua "diffusione". Verso un controllo di costituzionalità di tipo diffuso?*, in *Atti del seminario di Pisa svoltosi il 25-26 maggio 2001 in ricordo di Giustino D'Orazio* (Torino, Giappichelli, 2002); A. Benazzo, *Il sindacato di costituzionalità in Francia, fra controllo diffuso e ricorso d'eccezione*, in *Quaderni costituzionali*, 1999, 583 ss., il carattere espansivo della giurisdizione del *Conseil* è stato ampiamente indagato.

Per un'ulteriore esplicazione dell'argomento, ai titoli fin qui citati si possono aggiungere gli studi di P. Passaglia, *La giustizia costituzionale in Francia*, in J.

Luther, R. Romboli, R. Tarchi (cur.), *Esperienze di giustizia costituzionale*, Tomo I (Torino, Giappichelli, 2000), 199 ss.; E. Libone, *La giustizia costituzionale in Francia*, in M. Olivetti, T. Groppi (cur.), *La giustizia costituzionale in Europa* (Milano, Giuffrè, 2003), 149 ss.; di A. Tarzia, *Il “nuovo” ruolo del Conseil constitutionnel nella dialettica diritto comunitario-normativa francese*, in *Diritto pubblico comparato ed europeo*, 2004, 1569 ss.; e, ultimamente, le riflessioni francesi in L. Pegoraro, *Giustizia costituzionale comparata* (Torino, Giappichelli, 2007) e il contributo di M. Calamò Specchia, *Il Conseil Constitutionnel e lo sviluppo della giustizia costituzionale in Francia*, in L. Mezzetti (cur.), *Sistemi e modelli di giustizia costituzionale* (Padova, CEDAM, 2009), 175 ss.; ma va rammentato come già nel 1975 una particolare attenzione sia stata dedicata alla prospettiva dell’espansione della possibilità di accesso alla giustizia istituzionale, che in sostanza si traduceva in espansione della giustizia costituzionale *tout court*, da D. Nocilla nell’articolo *I recenti tentativi di revisione costituzionale in Francia e l’attribuzione alle minoranze del potere di adire il Conseil Constitutionnel*, in *Giurisprudenza costituzionale*, 1975, 3491 ss. Dal generale al particolare: significativi *case studies* sul modo di decidere dell’alto collegio sono stati prodotti da E. Grosso nel saggio monografico *L’ultima querelle sulla giustizia costituzionale in Francia. Il Conseil constitutionnel e la nuova legge sull’immigrazione* (Torino, Giappichelli, 1995); mentre sulla *ratio decidendi* in esso applicata si vedano le osservazioni di L. Imarisio, *Sentenze costituzionali interpretative e sotto condizione: il caso della riserve d’interprétation*, in *Diritto pubblico comparato ed europeo*, 2001, 1541 ss., dalle quali si evincono elementi di valutazione della notevole capacità dinamica della “nuova” giustizia costituzionale francese. Altri contributi del medesimo filone – ovvero del filone che pone in risalto il graduale ampliamento del campo d’azione della giurisdizione del *Conseil* – che giova rammentare sono, inoltre, l’articolo di M.R. Donnarumma, *Un mito infranto: l’intangibilità de la loi. Il controllo della “ragionevolezza” delle leggi in Francia*, in *Diritto e società*, 2007, 519 ss.; e il *paper* di F. Duranti, *Regolamenti parlamentari e giustizia costituzionale*, in *Forum dei Quaderni costituzionali*, 9-11-2005. Da segnalare in quanto particolarmente meritoria per le annotazioni di prima mano che vi si enucleano, è la rassegna giurisprudenziale, sviluppata attraverso uno scrutinio diretto dell’attività del *Conseil*, condotta da diversi anni P. Costanzo sulla Rivista *Giurisprudenza costituzionale*.

* * *

Altro lato della questione giurisdizionale in Francia è, come s’è accennato, il dibattito sullo *status* della magistratura, corpo dotato di un ruolo politico che di certo non è mai stato tra i prevalenti nella storia nazionale e i cui esponenti non sono

esattamente annoverabili tra i “signori del diritto” di cui a sua tempo ci ha parlato R. van Caenegem in un suo saggio fondamentale di storia del diritto. In questo caso una base di lettura da non trascurare è costituita dai titoli che sintetizzano l’indagine di L. Montanari, tra i quali si segnalano la monografia *Il governo della magistratura in Francia* (Padova, CEDAM, 1998), articolata ricostruzione che dimostra attenzione per il dato storico-ricostruttivo e per le componenti politiche della questione; e l’articolo *La riforma dell’organizzazione della magistratura francese al vaglio del Consiglio costituzionale*, in *Diritto pubblico comparato ed europeo*, 2001, 2057 ss. In particolare nel primo saggio si ricostruiscono le concezioni e gli eventi che hanno determinato la nascita in Francia del Consiglio Superiore della Magistratura e in tal modo hanno puntualizzato la questione dell’autogoverno di un potere pubblico in cerca di propri spazi di autonomia. Su tale ultimo argomento si può fare riferimento anche all’articolo della stessa Montanari, *La riforma del CSM in Francia*, in *Diritto pubblico comparato ed europeo*, 1999, 397 ss. nel quale si analizzano in modo accurato il dibattito politico e istituzionale che ha accompagnato le ipotesi di razionalizzazione dell’alto collegio nel suo assetto e nelle sue funzioni, e il suo possibile riverbero sulla magistratura nazionale. Essenziale ai fini di un più completo inquadramento del tema è, infatti, il discorso sull’organizzazione della magistratura e sullo status dei suoi esponenti, cui sono dedicate utili analisi nelle trattazioni di G. Famiglietti, *Accesso, formazione e valutazione dei magistrati in Germania, Francia e Spagna*, in F. Del Canto, R. Romboli (cur.), *Contributo al dibattito sull’ordinamento giudiziario* (Torino, Giappichelli, 2005) e M. Pietropolli, *L’autonomia e l’indipendenza della magistratura ordinaria in Italia e in Francia*, in *Diritto e società*, 2008, 65 ss. Con più diretto riferimento alla questione della c.d. “separazione delle carriere” – che molto affascina talune componenti del riformismo italiano – i saggi di G. Di Federico, *Indipendenza e responsabilità del PM alla ricerca di un difficile equilibrio: i casi di Inghilterra, Francia e Italia*, in *Giustizia e responsabilità. Atti del Convegno di Firenze del 24 novembre 2001*, Milano, Giuffrè, 2003, 75 ss. Un interessante contributo francese all’approfondimento della questione compariva con il saggio di T.S. Renoux, *La funzione della giustizia in Francia nella protezione della libertà*, in S. Gambino (cur.), *La Magistratura nella Stato costituzionale. Teoria ed esperienze a confronto* (Milano, Giuffrè, 2004), 242 ss.

* * *

Dalla forma di governo la dottrina italiana passa a osservare le componenti della forma di Stato instauratasi con la Quinta Repubblica, e anche in questo non mancano punti d’interesse che tanto più hanno significato quanto più, soprattutto se toccano alcuni nervi scoperti del più recente dibattito sui valori costituzionali e sulle loro

applicazioni, ovvero lo statuto dei diritti fondamentali nelle sue relazioni con la laicità dello Stato e la distribuzione territoriale del *pouvoir d'État*.

Se per ciò che attiene ai diritti fondamentali la sintonia tra cultura francese e cultura italiana – la seconda in larga parte tributaria della prima fin dalla scrittura della *Déclaration* del 1789, di cui con il saggio *I diritti dichiarati sul serio*, XI ss., è apparsa una traduzione commentata da T.E. Frosini nel volume *Dichiarazione dei Diritti dell'Uomo e del Cittadino (1789)* (Macerata, Liberilibri, 2008) – è un dato evidente, un esemplare campo d'indagine, oltre che di non sempre scorrevole confronto tra le due tradizioni costituzionali si ravvisa invece nella recente riflessione che sta trovando sviluppo sul tema della laicità e, soprattutto, della laicità dello Stato, questione storica le cui concretizzazioni trovano in terra francese spazi di notevole pregnanza politica e su cui oggi nel nostro Paese si sta sviluppando un'articolata disamina che finalmente inizia a porsi quesiti sul senso profondo di una statualità laica e che, ciò facendo, non può evitare di trarre alimento dai molti contributi di pensiero che largamente si rapportano al caso francese nella sua evoluzione storica e nelle esperienze della Quinta Repubblica.

* * *

Inquadramenti di largo respiro della questione, dal quale trarre coordinate interpretative di particolare utilità per la decodificazione delle suggestioni delineatesi in tempi a noi più prossimi si traggono dallo studio di L. Renzoni Governatori, *La separazione tra Stato e Chiesa in Francia e la tutela degli interessi religiosi*, Milano, Giuffrè, 1977, cui ha fatto seguito il contributo *L'influenza dei valori costituzionali sul sistema dei rapporti tra Stato e Chiesa in Francia*, in A. Pizzorusso, V. Varano (cur.), *L'influenza dei valori costituzionali sui sistemi giuridici contemporanei*, cit., 1985, 507 ss.; nonché dai motivi sviluppati nell'ampia panoramica tracciata da L. Elia in uno dei suoi ultimi interventi pubblici, ovvero la relazione *Introduzione al problema della laicità* al Convegno AIC di Napoli dell'ottobre 2007. D'altra parte, la focalizzazione dei multiformi elementi del concetto di *laicità* si avvantaggia di una produzione che si sta rendendo sempre più articolata. L'argomento, infatti, è troppo complesso e transeunte per poter poggiare su un fondo solido, e per di più si dirama in mille direzioni poiché non implica solamente una delicata riflessione sulla natura della laicità dello Stato francese e sulla sua definizione, su cui si veda lo studio di P. Cavana, *Interpretazioni della laicità: esperienza italiana e francese a confronto* (Roma, AVE, 1997) e, sebbene in merito a talune domande retoriche occorra a mio avviso osservare una certa prudenza, il saggio di G. Rumi, *Il caso francese: un modello esportabile?*, in G. Ceretti, L. Garlati (cur.) *Laicità e stato di diritto* (Milano, Giuffrè, Atti del Convegno Università di Milano-Bicocca, 9-10 febbraio 2006), 49 ss. (si ripropone qui la questione metodologica

dell'esportabilità/limitabilità di un modello (argomento, questo, che soprattutto in relazione al nesso laicità-tolleranza-multiculturalismo perfino l'impenetrabile cultura costituzionale britannica mostra di dedicare un certo interesse all'esperienza francese), ma anche si proietta su situazioni giuridiche e politiche – “costituzionali”, in definitiva – che concernono la questione del rapporto tra Stato “laico” e insorgere dei fondamentalismi religiosi.

Qui il discorso si rende ulteriormente controverso, e lo sguardo francese consente di mettere insieme numerosi elementi di giudizio, come preliminarmente si può leggere, con sguardo comparativo, nelle pagine dedicate alla Francia in S. Ceccanti, *Una libertà comparata. Libertà religiosa, fondamentalismi e società multietniche* (Bologna, il Mulino, 2001), e, in sequenza cronologica, nell'articolo di G. Poggeschi, *Il velo islamico in Francia: un problema di una società multietnica*, in *Quaderni costituzionali*, 1995, 287 ss; P. Cavana, *I segni della discordia: laicità e simboli religiosi in Francia* (Torino, Giappichelli, 2004); B. Nascimbene, *Laicità francese, stranieri e cittadini*, in R. Bin, G. Brunelli, A. Pugiotto, P. Veronesi (cur.) *La laicità crocifissa? Il nodo costituzionale dei simboli religiosi nei luoghi pubblici* (Torino, Giappichelli, 2004); di A. Ferrari, *Libertà scolastiche e laicità dello Stato in Italia e Francia* (Torino, Giappichelli, 2002) e *La lotta dei simboli e la speranza del diritto. Laicità e velo musulmano nella Francia di inizio millennio*, in E. Dieni, A. Ferrari, V. Pacillo (cur.), *Symbolon/diabolon. Simboli, religioni, diritti nell'Europa multiculturale* (Bologna, il Mulino, 2005), 139 ss.; di E. Denia Cosimo, *Liberté, Egalité ... Laïcité? Una riflessione sulla legge francese che proibisce i segni religiosi ostensibili nelle scuole pubbliche*, in *Rassegna parlamentare.*, 2005, 454 ss.; e di M. Calamo Specchia, *I “simboli” della (in)tolleranza: la laïcité neutrale e la République*, in *Diritto pubblico comparato ed europeo*, 2005, 156 ss.; D. Tega, *La laicità alla francese ritorna ostile alle religioni?* in *Forum dei Quaderni costituzionali*, [www. Forumcostituzionale. it](http://www.Forumcostituzionale.it). Negli ultimi anni la riflessione italiana non si è attenuata, anche se non molti sono gli interventi leggibili in argomento: mi limiterò pertanto a segnalare, per via di qualche sua sintonia con quanto anche in Italia si è tentato di realizzare qualche anno addietro, l'interessante analisi di un esperimento integrazionistico svolta da A. Ferrari in *La Fondazione delle Opere dell'Islam di Francia o come costruire un “Islam gallicano”*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 2006, 105 ss.; e quindi, a cura del medesimo autore, la rassegna *I simboli religiosi nei diritti del Vecchio Continente* (Roma, Carocci, 2006) in cui compaiono un suo saggio sulla questione del velo musulmano in Francia – 93 ss. – e un contributo di F. Margiotta Broglio, *La legge francese sui simboli religiosi un anno dopo*, 133 ss. Si può concludere, prima di passare ad altro argomento, con una nota di aggiornamento: M. d'Arienzo, *La laicità francese secondo Nicolas Sarkozy*, in [www. statoechiese. it](http://www.statoechiese.it), luglio 2008.

Per sviluppare questa parte della rassegna si è attinto a volumi e riviste che, seppure avvalendosi del metodo comparativo, ineriscono a discipline diverse dalla costituzionalistica. Può pertanto risultare di qualche utilità citare, affinché non si dimentichi fino a qual punto la questione della *laïcité*, anche se non espressamente evocata, coinvolga l'essenza stessa dello Stato francese e dei suoi rapporti con gli individui e con i gruppi sociali – dopo aver tenuto conto delle riflessioni ricostruttive S. Gambino esprime nel capitolo “*Dichiarazione dei diritti*” e costituzionalismo moderno. *Dalle teorie del diritto naturale alla costituzionalizzazione dei diritti e delle libertà: spunti comparatistici a partire dall'esperienza francese*, in *Diritto costituzionale italiano e comparato* (Cosenza, Periferia, 2002), 109 ss. – la rassegna che fin dal 1999, con cadenza regolare e sotto la medesima dizione *La dottrina francese in tema di diritti*, appare su *Diritto pubblico comparato ed europeo* a firma dapprima di E. Grosso (1999, 1561 ss.); e poi di M. Cavino, C. Bertolino (2003, 543 ss.) e del solo M. Cavino (2004, 1734 ss.; 2007, 271 ss.; e 2008, 1862 ss.). Per concludere restando nel medesimo ambito, si veda il saggio di V. Federico, *Devolution e libertà religiosa. Esperienze europee a confronto: il caso francese*, in A. Torre (cur.), *Processi di devolution e transizioni costituzionali negli Stati unitari Dal Regno Unito all'Europa* (Torino, Giappichelli, 2007), 707 ss.

* * *

Un altro campo d'indagine molto vasto e ricco di numerosi e problematici punti di discussione è quello relativo alla distribuzione territoriale del potere. Qui l'argomento presenta elementi che non solo coinvolgono le prospezioni costituzionali del riformatore italiano (e del giuspubblicista che ne osserva, commenta e critica l'azione), ma la stessa concezione dottrinale dello Stato francese così come lo si conosce attraverso la dottrina tradizionale: ovvero come uno Stato unitario, accentrato e retto dalla concezione di indivisibilità della Nazione – le cui sembianze sono descritte nello studio di S. Mannoni, *Une et indivisible: storia dell'accentramento amministrativo in Francia* (Milano, Giuffrè, 1994) – e protagonista di un rapporto che, ovviamente estremizzando, potrei definire permissivo nei confronti della galassia di amministrazioni municipali grandi, piccole e piccolissime su cui scrivevano C. Beltrame in *La polverizzazione amministrativa in Francia e le aggregazioni tra comuni*, in *Amministrare*, 1977, 509 ss.; e L. Vandelli, *Origine e fondamenti del sistema amministrativo locale rivoluzionario-napoleonico*, in *Amministrare*, 1990, 23 ss., iperdirettivo nei riguardi delle unità dipartimentali, e arcigno verso una nozione regionale che, dai primi anni ottanta in poi, si è imposta con paziente gradualità, come si può leggere in N. Scattone, *La relazione tra Stato e collettività territoriali in Francia*, in *Amministrare*, 2005, 135 ss. Il resistente dogma

dell'indivisibilità nazionale, la cui monolitica formulazione risale alla *Déclaration* del 1789, resta sostanzialmente indiscusso nella sua formulazione politica anche se un tempo Altiero Spinelli, con ottica federalista, ne analizzava la crisi come parte di un più ampio processo europeo – così nel saggio, edito a cura di C. Levi, *La crisi degli stati nazionali: Germania, Italia, Francia* (Bologna, il Mulino, 1991) – e tuttavia non ha sbarrato il passo a una riforma costituzionale che esprime una diversa percezione della territorialità. Su tale metamorfosi, dando rilievo alla fase di formalizzazione del più recente salto in avanti regionale della Quinta Repubblica, hanno riferito P. Piciacchia nell'articolo *Approvata in Francia la revisione costituzionale sulla "Organizzazione decentrata della Repubblica"*, in www.associazionedeicostituzionalisti.it, 11-06-2003, e A. Mastromarino con *Decentrare "alla francese": la legge di riforma costituzionale 276/2003*, in *Amministrare*, 2004, 347 ss.

Le intuizioni regionaliste erano peraltro presenti in periodi in cui risultava arduo discorrere di un effettivo decentramento basato su quello che i britannici definiscono il *mesogovernment*, ovvero l'autogoverno che si basa sul protagonismo degli enti territoriali intermedi e delle regioni: per risalire alle prime analisi della criptoregionalizzazione francese occorre metterne in evidenza le curvature economico-pianificatorie, e infatti su una tale forma di regionalizzazione si soffermava l'anonimo precursore che scrisse i resoconti *Piano e regione nell'esperienza francese*, e *Linee per una politica di deconcentrazione in Francia* in *Amministrare*, risp. 1965, 5 ss.; e 1968, 40 ss. Sulla scia di queste prime trattazioni si pongono anche contributi di più recente elaborazione, come per esempio il saggio di C. Cardia, *Problemi e strategie della pianificazione territoriale in Europa: Francia e Inghilterra a confronto* (Milano, Franco Angeli, 1995). Ma non è propriamente questo il carattere della regionalizzazione che interessa precipuamente il giuspubblicista: ben altre componenti istituzionali formano l'oggetto principale dei suoi interessi, come già segnalava, a proposito del nascente regionalismo politico, P. Biscaretti di Ruffia nel puntuale articolo *Il decentramento in Francia: recenti sviluppi*, in *Amministrare*, 1986, 119 ss. Peraltro le diverse declinazioni del concetto francese di decentramento sono state variamente indagate dalla dottrina italiana, con pluralità di interpretazioni. In primo luogo la riflessione sul localismo, in particolare municipale ma con significative anche se caute aperture verso la prospettiva della regionalizzazione, ci restituisce l'immagine di una Francia oscillante tra monocentrismo e policentrismo: il monocentrismo della statualità e il policentrismo delle amministrazioni locali, come si legge nelle parti francesi dei volumi di AA.VV., *Il Governo locale in Francia, Gran Bretagna, Germania* (Milano, Giuffrè, 1998); del fondamentale studio di L. Vandelli, *Poteri locali. Le origini nella Francia rivoluzionaria. Le prospettive nell'Europa delle regioni* (Bologna, il Mulino, 1990);

di B. Baldi, *Stato e territorio. Federalismo e decentramento nelle democrazie contemporanee* (Roma-Bari, Laterza, 2002); M. Caciagli, *Regioni d'Europa. Devoluzioni, regionalismi, integrazione europea* (Bologna, il Mulino, 2006).

* * *

E quindi, a testimonianza di una letteratura monografica davvero inesauribile che si è sviluppata in decenni di monitoraggio del caso francese, si menzionano in sequenza cronologica: l'anonimo resocontista di *Amministrazione centrale e locale in Francia*, in *Amministrare*, 1970, 53 ss.; V. Enrichens, R. Punzo, *Note sull'attuazione della riforma regionale in Francia*, in *Giurisprudenza costituzionale*, 1974, 2811 ss.; P. Ciriello, *Governo locale e sistema costituzionale francese* (Napoli, ESI, 1984); F. Cuocolo, *La riforma regionale dell'ordinamento francese*, in *Quaderni Regionali*, 1985; L. Ammannati, D. Amirante, *L'amministrazione locale in Francia* (Padova, CEDAM, 1986); S. Gambino, *Decentramento e costituzione. La riforma regionale francese* (Padova, CEDAM, 1986); D. Amirante, *L'amministrazione delle collectivités territoriales francesi*, in S. Gambino (cur.) *L'organizzazione del governo locale – Esperienze a confronto* (Rimini, Maggioli, 1992), 251 ss.; F. Bonini, *Regioni e pouvoir d'état in Francia da De Gaulle a Mitterrand*, in *Amministrare*, 1995, 397 ss.; D. Amirante, L. Lorello, M.C. Scala, *Funzioni e competenze degli enti locali nell'ordinamento della V Repubblica francese*, in S. Gambino (cur.), *Stati nazionali e poteri locali. La distribuzione territoriale delle competenze. Esperienze straniere e tendenze attuali in Italia* (Rimini, Maggioli, 1998), 939 ss.; I. Ruggiu, *Idee ed effettività del regionalismo europeo: la Francia ed altri Stati a territorialismo "indefinito"*, in M. Scudiero (cur.), *Il diritto costituzionale comune europeo. Principi e diritti fondamentali* (Napoli, Jovene, 2002), 485 ss.; S. Gambino, *Continuità (molte) e discontinuità (poche) nel recente decentramento francese*, in *Amministrare*, 2003, 253 ss.; L. Vandelli, *Le collettività territoriali nella riforma costituzionale francese: verso un superamento dell'uniformità*, in *Amministrare*, 2003, 301 ss.; M. Mazza, *Decentramento e riforma delle autonomie locali in Francia* (Torino, Giappichelli, 2004). Particolarmente utile per la possibilità di consultare fonti legislative di prima mano è in proposito il volume di M. Calamo Specchia, *Il nuovo "regionalismo" in Europa – Il decentramento territoriale della Repubblica francese – Con traduzione dei testi della riforma costituzionale del 2003* (Milano, Giuffrè, 2004), cui si aggiunge, da parte della medesima autrice, una vasta produzione di scritti che documentano con puntualità i caratteri e le evoluzioni del nuovo regionalismo nello Stato unitario francese: *Dalla sovranità "indivisa" alla sovranità "condivisa": la riforma sul decentramento in Francia e il riparto implicito di competenze normative tra Stato,*

collettività territoriali e Unione europea, in *Rassegna di diritto pubblico europeo*, 2005, 55 ss.; *Le asimmetrie funzionali e istituzionali del decentramento francese e l'orbita europea: una forza gravitazionale ancora troppo debole?*, in G. D'Ignazio (cur.), *Integrazione europea e asimmetrie regionali: modelli a confronto* (Milano, Giuffrè, 2007), 115 ss.; e tutto ciò sfocia in una sintesi dottrinale della questione, che si legge nella voce *Décentralisation (Diritto francese)*, in *Enciclopedia Giuridica Treccani* (Roma, Istituto dell'Enciclopedia Giuridica Treccani, 2008). Peraltro anche alcuni francesi non avrebbero mancato di riferire in merito alle tendenze riformatrici in corso, e ciò era fatto sempre su *Amministrare*, di certo la Rivista che con maggior sistematicità (come dimostrano i numerosi titoli di articoli da essa fin qui citati) ha tenuto d'occhio le evoluzioni regionaliste della Quinta Repubblica): si vedano infatti gli articoli di A. Delcamp, M.J. Tulard, *la decentralizzazione francese: alla ricerca di un secondo impulso*, 2003, 191 ss.; e di J.B. Auby, *La riforma dell'amministrazione territoriale in Francia*, 2003, 173 ss.

* * *

Un particolare sguardo alla questione dell'autonomia finanziaria, che in Francia come altrove è di importanza capitale per determinare effettive condizioni di autogoverno nelle amministrazioni decentrate, è infine in M. Calamo Specchia, *Il terzo pilastro dell'organizzazione decentrata della Repubblica al vaglio del Conseil constitutionnel: il principio dell'autonomia finanziaria degli enti territoriali e i confini interpretativi della clarté e intelligibilità normative*, in *Diritto pubblico comparato ed europeo*, 2004, 1679 ss., che fa seguito alle diffuse argomentazioni sviluppate in A. D'Aloia, *Contraddizioni e fragilità della décentralisation: le relazioni finanziarie tra Stato e collettività locali in Francia*, in V. Atripaldi, F. Bifulco (cur.), *Federalismi fiscali e costituzioni* (Torino, Giappichelli, 2001) e si può collegare all'analisi svolta da C. Raimondi nel contributo *La riforma del bilancio francese: semplificazione dei documenti contabili e prove di programmazione economica "decentrata"*, in G. Di Gaspare, N. Lupo (cur.), *Le procedure finanziarie in un sistema istituzionale multilivello*, Atti del Convegno, Roma, 27 maggio 2004 (Giuffrè, Milano, 2006), 281 ss. Con ottica estesa ai principi costituzionali "alti" che entrano a contatto con il decentramento francese e alle pratiche partecipative che ne scaturiscono, e imprimono loro i moventi di fondo, si possono inoltre rammentare, con varietà di impostazioni metodologiche, gli scritti di E. Balboni, *Il principio di eguaglianza nella repubblica décentralisée francese*, in *Amministrare*, 2003, 317 ss.; di L. Pegoraro, G. Pavani, *Il decentramento territoriale nella novella costituzionale francese*, in *Amministrare*, 2003, 285 ss.; di T. Groppi, *Francia: verso un diritto comune europeo delle autonomie territoriali*, in *Amministrare*, 2003, 243 ss.; e di

M.R. De Leo, *Decentramento e strumenti di democrazia diretta in Francia*, in A. Torre (cur.), *Processi di devolution e transizioni costituzionali negli Stati unitari* (cit., 2007), 603 ss. Inevitabile a tal punto ricorrere all'espressione *dévolution*, il cui uso ha da tempo acquistato consistenza e che vorrei inquadrare nel concetto che anche nella Francia della Quinta Repubblica lo "Stato devoluto" può configurarsi alla stregua di una nuova forma di Stato. E lo è, o almeno su tale strada sembra avviarsi, anche nella Francia della Quinta Repubblica, come per esempio si legge in quegli scritti che usano porre a confronto il concetto francese di *dévolution* con le analoghe realizzazioni britanniche, come negli studi di A. Zorzi Giustiniani, *La metamorfosi dello Stato unitario: "décentralisation" francese e "devolution" britannica a confronto*, in *Le Regioni*, 2006, 269 ss.; M. Calamo Specchia *La nozione di devolution tra teoria e prassi: una comparazione tra il modello britannico e l'esperienza francese*, e di G. Campanile, *Devolution e dévolution: percorsi evolutivi a confronto*, entrambi in A. Torre (cur.), *Processi di devolution e transizioni costituzionali negli Stati unitari* (cit., 2007), risp. 27 ss. e 503 ss.; nonché L. Greco, *Le convergenze delle riforme costituzionali e le prospettive territoriali asimmetriche della décentralisation in Francia e del federalismo in Germania*, in G. D'Ignazio (cur.), *Integrazione europea e asimmetrie regionali: modelli a confronto*, (Milano, Giuffrè, 2007), 171 ss. Sui rapporti tra sviluppi regionali e struttura del Legislativo – e in particolare del Senato – si sofferma infine P. Martino nel recente studio *Seconde camere e rappresentanza politica* (Torino, Giappichelli, 2009), 202 ss.

* * *

La *dévolution* in stile francese, che ancora stenta a pervadere il principale territorio metropolitano francese e a trasfondersi compiutamente nella sua regionalizzazione, ma non per questo è meno priva di caratteri di considerevole interesse per chiunque indaghi il pensiero devoluzionista e le sue realizzazioni costituzionali, segue due direttrici: l'una si può considerare esotica e remota, e l'altra invece è certamente più vicina ma anch'essa non priva di un certo vivace esotismo subnazionale. Nel primo caso si tratta dei cosiddetti Territori d'Oltremare, nei quali si è realizzata una prova generale del processo di autodeterminazione nello Stato francese: ne ha scritto con sistematica dovizia di argomentazioni M. Calamo Specchia nelle note *I T.O.M. alla resa dei conti: la questione della «Nouvelle Calédonie»*, *La Francia e Mayotte: la prova di resistenza di uno Stato unitario*, e *Lo statuto d'autonomia della Polinesia francese nel quadro del principio costituzionale del decentramento territoriale: molto rumore per nulla?*, tutte in *Diritto pubblico comparato ed europeo*, risp. 1999, 1363 ss.; 2001, 575 ss.; e 2004, 649 ss., nonché nell'ampio resoconto *Outre-mer v.*

République indivisible: vizi e virtù di un'antica querelle, in L. Chieffi (cur.), *Le Regioni e l'Unione europea* (Torino, Giappichelli, 2003), 293 ss.; e si vedano anche il capitolo *La Nuova Caledonia e la Francia*, in R. Louvin, *Legami federativi e declino della Sovranità. Quattro percorsi costituzionali emblematici* (Torino, Giappichelli, 2001), 91 ss.; G. Campanile, *Un laboratorio di sperimentazione costituzionale: la décentralisation nell'Outre-mer de la République*, in *Diritto pubblico comparato ed europeo*, 2004, 1603 ss; e A. Di Martino, *Lo statuto politico della Nuova Caledonia secondo la Corte europea dei diritti dell'Uomo: una collettività dell'oltremare verso l'indipendenza?*, in www.associazionedeicostituzionalisti.it, 28-02-2005.

La seconda direttrice devolutiva che ha caratterizzato le sorti della Quinta Repubblica, e che è anche quella che presenta caratteri che l'assimilano a quanto altrove si sta realizzando in Europa nella dimensione della specialità-asimmetria della formula di decentramento, riguarda la Corsica. Anche in questo caso si registra un considerevole interesse della dottrina italiana di cui sono espressione alcuni scritti che giova rammentare: in primo luogo, gli articoli di C. Murgia, *Prime osservazioni sul progetto di legge dell'Assemblea nazionale francese di modifica dell'ordinamento regionale della Corsica*, in *Diritto pubblico comparato ed europeo*, 2001, 1152 ss.; e di A. Mastromarino, *Il "Conseil constitutionnel" francese frena la Corsica. Brevi note a proposito della decisione n. 2001-454 DC*, in *Le Regioni*, 2002, 635 ss.; e quindi l'onnipresente M. Calamo Specchia nella nota *Conseil constitutionnel e Corsica: ancora un self restraint sul cammino verso la dévolution?*, in *Diritto pubblico comparato ed europeo*, 2002, 557 ss.; e nel saggio, *La riforma dello statuto della Corsica: itinerari di una décentralisation imparfaite*, in S. Gambino (cur.), *Stati nazionali e poteri locali* (cit., 1998), 1009 ss., con argomentazioni che trovano riscontro sia nella nota di C. Bertolino, *Corsica: una Regione autonoma nella Francia unitaria?*, in *Diritto pubblico comparato ed europeo*, 2002, 1425 ss.; sia in interventi di poco successivi quali quelli di G. Allegri, *La Regione Corsica tra riforma della décentralisation e forme inedite di autonomia, Quali prospettive dopo il no al referendum in Corsica?* e *Quale futuro per la Corsica? Brevi note a margine della consultazione referendaria del 6 luglio 2003*, tutti in www.federalismi.it, 2003, dai quali ultimi in particolare si desume quanto vitale sia, anche in Francia, quel binomio autodeterminazione-democrazia diretta che è fisiologico di ogni autentica forma di *devolution* (pardon!: *dévolution*) e fino a qual punto la questione corsa, intesa come prima reale esperienza di asimmetria in una porzione non remota del territorio nazionale, stia contribuendo a scalfire il mito francese della monoliticità nazionale. Per chi provi un supplemento di curiosità per le origini della plurisecolare questione corsa, non posso certamente evitare di dare segnalazione del saggio *La rivoluzione corsa* elaborato da P.

Costanzo come commento alla traduzione, con testo a fronte, della scrittura costituzionale di Pascal Paoli, nel volumetto *Costituzione della Corsica (1755)* (Macerata, Liberilibri, 2008), XI ss.

* * *

Questa rassegna dovrà pure volgere al termine. Ma, come preannunciato, qualcosa deve essere detto in conclusione su un altro genere letterario che ha dato importanti contributi alla conoscenza del sistema costituzionale della Quinta Repubblica, ovvero sulla manualistica che vanta in proposito una produzione oltremodo consistente. Ma, prima, qualche considerazione di carattere complessivo.

Sebbene l'asserzione che segue possa apparire molto retorica (ma non per questo rinuncio a dichiararla), la cultura costituzionale italiana e la francese sono, più che cugine, sorelle, legate da una spontanea, reciproca accessibilità. Ritengo di poter sostenere che, nonostante la forte dipendenza culturale nei riguardi delle categorie giuridiche tedesche che si è instaurata fin dall'inizio del Novecento sotto l'egida del "Laband italiano" Vittorio Emanuele Orlando, l'accostamento del giuspubblicista italiano al costituzionalismo tedesco resta operazione spesso laboriosa e caratterizzata da una cronica consapevolezza di distanza (anche la barriera linguistica gioca il suo ruolo oggettivo nel determinare tale condizione). Per altro verso, per quanto riguarda la gloriosa cultura del costituzionalismo anglosassone (dalla quale molti giuristi italiani si discostarono fin all'epoca dell'emarginazione culturale di quell'Attilio Brunialti che fu sfortunato antagonista di Orlando) il senso di *remoteness* e di inimitabilità è ancora più accentuato. Ben poco di tutto ciò si avverte quando si parla e scrive di questioni francesi. In altri termini, se la padronanza italiana del lessico costituzionale tedesco era il risultato di un atto di volontà, e se ben pochi tra i giuspubblicisti delle passate generazioni conoscevano l'inglese ed erano capaci di avventurarsi tra quelle tortuose genealogie di principi e norme costituzionali spesso privi di scrittura e la cui asistematicità lo stesso Orlando aveva apertamente stigmatizzato, incomparabilmente più spontaneo risultava l'approccio alla riflessione francese, seconda lingua naturale dell'intellettuale italiano e, pertanto, anche del giurista che si comparativamente occupi sia di diritto civile (evidente l'influenza omologante del *Code Napoleon*) e di diritto pubblico. Sicché ancor oggi qualsiasi testo italiano che, pur senza essere esplicitamente focalizzato su questioni francesi, tratti di diritti, o di organizzazione dello Stato unitario, o

di pubblica amministrazione, etc., reca molti riferimenti alla modellistica maturata in Francia fin dall'età rivoluzionaria e napoleonica; si tratta a volte di semplici allusioni o espressioni nelle quali lo schematismo tuttavia non manca di rivelare elementi di pensiero le cui radici, nel trattare di categorie generali del diritto pubblico, affondano in terra di Francia; a volte, invece, le trattazioni sono più esplicite e monografiche, e vastissima è la produzione di tal genere.

* * *

A vantaggio dei colleghi francesi, va innanzitutto annotato che in Italia il manuale, genere letterario particolare che per sua natura presume di avere vita meno effimera di altre fonti cognitive, è oggi nel pieno di un vortice produttivo particolarmente frenetico nel campo della scienza costituzionalistica italiana. Ciò vale anche nel caso dei manuali di diritto pubblico o costituzionale comparato: quasi ogni autore, o scuola comparatistica locale, o (occasionale o stabile) aggregato di giuscomparatisti, scrive il "suo" manuale attraverso la cui consultazione, a patto che sia tenuto a bada il rischio della sovrapproduzione e, di conseguenza, dell'inflazione di idee, la riflessione comune sul metodo comparativo o sulle forme di governo non può che risultare arricchita da nuovi motivi di analisi e da quegli elementi di aggiornamento che contribuiti manualistici, un tempo scritti da pochi ragguardevoli autori i cui scritti molto di rado sono stati aggiornati da loro allievi reali o elettivi (prassi editoriale, quest'ultima, che trova più fortuna in altri contesti culturali quali il britannico e, sebbene in misura più contenuta, lo stesso francese), non sono più in grado di offrire. Ma, al di là di queste annotazioni complessive sullo spirito che anima la produzione manualistica in Italia, sulla scorta della mia personale esperienza di lettura mi permetto di distinguervi almeno quattro categorie fondamentali, formate dai manuali sul metodo comparativo; dai manuali di diritto comparato puro; dai manuali che raccolgono studi di diritto straniero; e dai manuali a configurazione ibrida. Fondamentale intento dei manuali che si riconducono alla prima categoria è dimostrare che, sebbene la si usi considerare una moderna metodologia (o fors'anche una scienza, ma lascio volentieri ad altri la definizione per via dottrinale del punto; per quanto mi riguarda, mi limito a considerare che un metodo forte è di gran lunga preferibile a una scienza debole), da Aristotele in poi la comparazione è praticata da chiunque intenda illustrare in quali forme la società politica sia organizzata tra le genti e, possibilmente, trarne

principi generali che consentano di distillare i caratteri del buongoverno: fanno riferimento in proposito, tra i molti, L. Pegoraro, A. Rinella in *Diritto pubblico comparato. Profili metodologici* (Padova, CEDAM, 2007), 23 ss., peraltro rilevando come altri autori abbiano dato poca importanza alla definizione del punto. Altri manuali della medesima indole, che alla ricognizione storica riservano una minore attenzione analitica, focalizzano l'indagine sugli strumenti tecnici della metodologia comparativa, sui principi che li informano e sugli obiettivi verso cui la comparazione dovrebbe dirigersi, di volta in volta seguendo percorsi che tentano di armonizzare le dimensioni della valorialità, dei principi e dell'empirismo.

* * *

Per quanto l'importanza della modellistica vi sia generalmente riconosciuta, e di certo la Quinta Repubblica francese è un punto di riferimento essenziale per verificare in qual modo i caratteri del presidenzialismo e del parlamentarismo possano coniugarsi in un sistema bilanciato, i riferimenti espliciti a tale modello che sono rintracciabili in questi manuali sono alquanto rari. Tuttavia ciò non deve stupire né influenzare negativamente perché non è sul diretto raffronto della modellistica (che pure è uno strumento essenziale della metodologia di comparazione), bensì sull'individuazione dei parametri di riferimento, dei formanti e delle logiche profonde della comparazione – ivi comprese le sue finalità, la cui dichiarazione costituisce anch'essa un argomento caratterizzato da numerosi punti di domanda – che si articola il “discorso sul metodo” che trova sviluppo nella più accreditata manualistica del primo tipo. Se tra i formanti della comparazione deve essere tenuto conto non solo dei dati istituzionali, ma anche dei contributi intellettuali, cosa alla nostra manualistica è consegnato sotto tale profilo dal pensiero francese?

Il più delle volte i riferimenti risalgono a epoche precedenti all'instaurazione della Quinta Repubblica: i costituzionalisti della Quinta Repubblica, in altri termini, sono nostri contemporanei e le loro visuali sono spesso materia di confronto diretto ed esposte all'opinabilità, e per questo la tendenza maggiormente condivisa è piuttosto l'introspezione della classicità. Uno sguardo in tal senso, che si orienta lungo i percorsi interpretativi del fenomeno costituzionale, si riscontra nello scritto di G. Lombardi, *Premesse al Corso di diritto pubblico comparato. Problemi di metodo* (Milano, Giuffrè, 1986), un testo che occupa una posizione preminente nella personale biblioteca del comparatista e nel quale si dà

rilevato ai legami intellettuali tra diverse culture costituzionalistiche. In tale ottica, il contributo francese alla metodologia della comparazione vi è declinato, sul duplice versante giusprivatistico e giuspubblicistico, attraverso il pensiero di eminenti dottrinari d'inizio Novecento quali E. Lambert e R. Saleilles, fondatori del *droit comparé*: il primo, più propenso a considerare le potenzialità creative dell'interpretazione in luogo di quelle della nuda esegesi dei testi giuridici: il secondo, promotore di quel metodo empirico che, partendo dall'analisi "a valle" di dati giuridici, consente di risalire "a monte" ai principi che – nella prospettiva dell'individuazione di categorie comparabili – consentono di porre in connessione i diversi ordinamenti nazionali. Alla costruzione di una di queste categorie che hanno valore intrinseco come principio di governo ma anche strumentale come criteri di comparabilità, ovvero alla categoria del *pouvoir neutre* che tanta prova di sé ha dato nella cultura giuspubblicistica della prima metà dello scorso secolo, Lombardi attribuisce particolare importanza, e ciò dimostra risalendo alle formulazioni dell'Anno III e delle *Chartes* restaurative. Sebbene ne siano diversi i punti di vista e gli approcci metodologici, così come nella disamina lombardiana i riferimenti al contributo francese si fondono con l'ampio contesto culturale europeo, nel manuale di G. Bogneri *Introduzione al diritto costituzionale comparato. Il metodo* (Torino, Giappichelli, 1994) le connessioni culturali tra la dottrina francese – che in questo caso risulta ben rappresentata dal pensiero ormai classico del «costituzionalista-politologo» L. Duguit e nei suoi collegamenti con le riflessioni di G. Mosca e H. Laski – e le correnti europee della comparazione costituzionale, sono meno esplicite ma comunque ben rintracciabili tra le pieghe di un discorso che dedica diversi riferimenti a quella che l'autore definisce «l'epoca d'oro, riguardo al diritto, del positivismo formalistico» (il periodo coincide con lo sviluppo in Europa continentale di due grandi alvei di riflessione giuspubblicistica, ossia quelli connessi all'instaurazione del *Reich* bismarckiano e della Terza Repubblica francese), ma in realtà, Duguit a parte, ben maggiore attenzione è dedicata in tale testo al ruolo della cultura giuspubblicistica dell'area di *common law* come del resto si rileva anche nell'impostazione complessiva dei vasti studi di L. Moccia, *Comparazione giuridica e Diritto europeo*, (Milano, Giuffrè, 2000) e di M.G. Losano, *I grandi sistemi giuridici. Introduzione ai diritti europei ed extraeuropei* (Roma-Bari, Laterza, 2000).

* * *

Se anche nel manuale di A. Pizzorusso, *Corso di diritto comparato* (Milano, Giuffrè, 1983) trova sviluppo una trattazione di ampio respiro sulla metodologia comparativa in cui i riferimenti alla dottrina francese vanno ricercati mediante un'accurata lettura e una particolare attenzione alle sfumature argomentative (per esempio laddove egli cita l'apporto di F. Geny e della sua scuola della «libera ricerca scientifica» che tuttavia agisce nel campo della comparazione giusprivatistica). Ancora una volta è alla dottrina d'inizio Novecento che la riflessione sul metodo fa appello per scrutare il pensiero francese, ma a ciò va aggiunto che nell'ambito della sezione dedicata alle forme di governo si rintraccia una molto sintetica menzione della Quinta Repubblica quale prototipo di semipresidenzialismo, a proposito del quale si pone in risalto quella tradizionale oscillazione, risalente a ben altre e precedenti stagioni costituzionali, tra rischio bonapartista e più equilibrate condizioni di funzionamento del rapporto Esecutivo-Parlamento. Questa oscillazione francese, che infine si è risolta nel riequilibrio tra i due poteri anziché nel prevalere dell'uno sull'altro, si pone secondo Pizzorusso sotto l'auspicio del mutamento elettorale: da tale rapida annotazione traspare una certa sensibilità per la lettura politica, più che strettamente giuridica, del dato costituzionale, dal momento che con la svolta politica del 1981 l'argine antibonapartista è stato determinato dal «cambiamento della maggioranza presidenziale, seguito poi anche dal cambiamento della maggioranza parlamentare» (ma si parla, in questo caso, di una Quinta Repubblica ancora pre-*cohabitation*, e in seguito ben più probanti metamorfosi avrebbero condizionato l'evoluzione di questo cosiddetto modello semipresidenziale). E sebbene non vi risultino particolarmente sviluppati i riferimenti francesi, una traccia significativa se ne ritrova nel recentissimo manuale di un decano della comparazione che ultimamente sta dedicando molta attenzione alla cultura giuspubblicistica d'Oltralpe: mi riferisco ad A.A. Cervati e al suo recentissimo *Per uno studio comparativo del diritto costituzionale* (Torino, Giappichelli, 2009) ove un intero saggio, che forma il cap. IX, è dedicato al pensiero di M. Miaille e alle forti implicazioni didattiche della sua scuola critica del diritto inteso come «structure dynamique toujours en train de se re-composer, re-produire, re-actualiser en fonction des intérêts des groupes sociaux en présence des autres productions sociales avec lesquelles il se conjugue» (p.162; si tratta di una citazione in nota dall'articolo dello stesso Miaille *La critique du droit*, in *Droit et société*, 1981, 81). Se si accetta tale visione, di certo non si potrà elaborare un'interpretazione del “laboratorio costituzionale” francese nella chiave di “produzione giuridica” che è propria del normativismo, e se

ne dovrà piuttosto adottare un punto di vista più articolato, assecondando la stessa condizione dicotomica che, come conseguenza della proclamazione del *bloc de constitutionnalité*, caratterizza anche la cultura costituzionalistica francese dell'ultimo ventennio.

* * *

Un dato di collegamento tra la prima e la seconda categoria di manuali sta nel fatto che molti scritti della prima categoria – ovvero, come s'è visto, quelli che si soffermano sulle questioni metodologiche profonde della comparazione – usano dare particolare rilievo che, nonostante la comparazione sia operazione culturale storicamente spontanea in chiunque abbia inteso non solo ricostruire lo scenario ampio dei modi di organizzazione del potere politico ma anche comprendere più a fondo e possibilmente sottoporre a una documentata critica (si pensi, a mero titolo di esempio, a certi passaggi in *De l'esprit des lois* e qui in particolare alla comparazione con l'ordinamento britannico, unico all'epoca seriamente osservabile e degno di comparazione per chiunque intendesse guardare con onesto impegno verso gli orizzonti del buongoverno) il diritto costituzionale interno del proprio Paese, un momento essenziale della sua fondazione quale moderna disciplina abbia avuto luogo in terra francese. Così appunto avvenne in occasione del Congresso internazionale di Parigi del 1900, promosso da Raymond Saleilles, su cui – tra i molti – riferiscono molto sinteticamente L. Pegoraro, A. Rinella, *Diritto pubblico comparato* (cit., 2007), 8; e anche R. Scarciglia in *Introduzione al diritto pubblico comparato* (Bologna, il Mulino, 2006), 33, che ci narra inoltre come non solo Saleilles abbia in seguito occupato a Parigi la prima cattedra universitaria di diritto comparato, ma anche quanto Edmund Lambert abbia incisivamente contribuito alla costruzione della disciplina con l'edizione parigina (1903) de *La fonction du droit civil comparé*; e come qualche anno prima (1899) fosse stata costituita, sempre a Parigi, la *Société de législation comparée*, cui riferiva anche A. Tripiccone in *La comparazione giuridica* (Padova, CEDAM, 1961) citando anche la francese *Association H. Capitant* nata nel 1936. Sul ruolo di Saleilles e della scuola comparatistica francese fornisce ulteriori dettagli L.-J. Costantinesco in *Introduzione al diritto comparato*, edizione italiana (Torino, Giappichelli, 1996), a cura e con prefazione di A. Procida Mirabelli di Lauro e R. Favale, di un suo celebre studio dei primi anni settanta. Ma nonostante questa vetusta e pionieristica tradizione, che nella seconda metà del Novecento si è alimentata anche

dei contributi di R. David, di C. Jauffret-Spinosi e di diversi altri, v'è in Francia chi deplora che restino relativamente scarsi i manuali dedicati specificamente a questioni di metodo comparativo, sì che viene detto che tra le cause, se non proprio del declino, almeno del non eclatante sviluppo francese di tale disciplina siano da annoverare «l'absence d'une base théorique comune aux comparatistes», «l'absence de méthode de travail», «le caractère trop restreint des recherches» e «la manque de moyens (humains et matériels)», in *Introduction au droit comparé*, in <http://florencegsell.blogspot.com/20071104archive.html>.

Passando alle successive tipologie di manuali (in diversi tra i quali non mancano anche sezioni preliminari sul metodo, seppure talvolta di ridotta consistenza) per brevità preferisco trattarle come un blocco unico.

* * *

La formazione del comparatista italiano molto deve al pensiero di Costantino Mortati e, in particolare, ha come essenziale punto di riferimento l'opera di origine didattica *Le forme di governo* (Padova, CEDAM, 1973) nella quale per quanto concerne la parte francese – ma questo in realtà è il metodo mortatiano per tutti gli altri “modelli” costituzionali di rilievo – si ha un accurato resoconto delle fasi evolutive dell'esperienza del costituzionalismo che giunge fino alla sezione (248 ss.) dedicata alla Quinta Repubblica, dopo aver trattato delle forme costituzionali dalla Rivoluzione alla Quarta Repubblica, alla quale dedica alcuni rilievi critici (227 ss.). Per ragioni cronologiche, le pagine di Mortati non registrano se non le prime evoluzioni della Costituzione del 1958, ovvero le evoluzioni della fase dell'immediato post-gollismo, se non addirittura del gollismo *tout court*. Con diversi metodi espositivi e stili di trattazione, analisi dinamiche della Quinta Repubblica, che non omettono riferimenti più o meno ampi alle esperienze costituzionali precedenti, trovano il loro luogo d'elezione in quel solido *corpus* della manualistica in cui i riferimenti sparsi al diritto costituzionale francese come sistema d'impianto di categorie generali si alternano spesso a singole sezioni che della Quinta Repubblica trattano in forma separata e – se si vuole – “tecnica” dedicandole spazi autonomi in appositi capitoli o paragrafi. Si tratta di testi (alcuni pluriediti e dei quali si citano le ultime versioni) che possono avere un impianto eminentemente giuspubblicistico o che invece, in alcune loro parti, convergono sul sistema istituzionale francese nel contesto di un discorso più articolato che pone a

confronto i grandi scenari giuridici di cui il diritto costituzionale è una branca.

Pur restando giurista di metodo rigoroso e limpido, Mortati aveva ben presente l'importanza della lettura storico-evolutiva del dato costituzionale, e la sua lezione è ben presente nella cultura comparatistica italiana anche se *Le forme di governo*, a voler ben vedere, non è un manuale di diritto comparato in senso tecnico: questa affermazione potrà ben essere considerata eretica dalla gran parte dei miei colleghi, ma immagino che non si possa porre eccessivamente in dubbio che il fondamentale pregio del suo contributo alla nascente comparazione giuspubblicistica sia stato fornire il materiale analitico primo per il successivo sviluppo di una riflessione sugli ordinamenti costituzionali. In altri termini, Mortati ha posto lo studioso di successiva generazione nella condizione di poter attivare il proprio razioicinio e, con ciò, di sviluppare la propria operatività comparativa, e nel contempo vorrei aggiungere che in tal modo ispira a chi lo legga con attenzione quella dose di scetticismo che chiunque ponga a confronto sistemi di governo maturati in contesti storici, politici e culturali diversi dovrebbe conservare per non attribuire alla comparazione stessa virtù pressoché taumaturgiche. Il che, anche tenendo conto delle profonde riflessioni mortatiane sullo sviluppo dell'esperienza costituzionale della Quinta Repubblica e su contributi che a mio avviso ne seguono idealmente lo stile poiché vi è evidente un accurato metodo ricostruttivo – tra i quali includerei tranquillamente il capitolo *Francia: dalla “démocratie d’assemblée” alla democrazia “presidiale”* in S. Ortino, *Diritto costituzionale comparato* (Bologna, il Mulino, 1994), 273 ss.; il saggio di M. Calamò Specchia, *La Costituzione garantita. Dalla sovranità alla ragionevolezza: itinerari francesi* (Torino, Giappichelli, 2000); e ultimamente il denso studio di P. Passaglia, *La Costituzione dinamica. Quinta Repubblica e tradizione costituzionale francese* (Torino, Giappichelli, 2008) – dimostra l'illegittimità metodologica e *tout court* intellettuale della tesi, da alcuni sostenuta, che tende a dequalificare lo studio puro del diritto straniero esaltando i pregi di una comparazione che, se tale studio manca o è sottovalutato o affrontato superficialmente, manca di rigore: giacché la buona conoscenza del diritto straniero è un autentico prerequisito, e nel contempo una premessa metodologica, di ogni onesto studio di diritto pubblico comparato, il messaggio di Mortati suggerisce che la comparazione non potrà giammai venir fuori completamente formata come una Minerva dal cranio del celeste genitore, e lo studio del diritto di altri Paesi ne assicura una sana, fisiologica gestazione.

* * *

Si direbbe proprio che la lezione si stata ben appresa da una gran parte della nostra dottrina, il che ha determinato la fioritura del diritto comparato italiano nel settore giuspubblicistico di cui dà testimonianza una ricca produzione di studi specifici sull'ordinamento costituzionale della Quinta Repubblica.

Analoghi contributi orientati in tal senso – ovvero contributi che all'analisi della forma di governo della Quinta Repubblica e, ove presenti, a spunti di comparazione, premettono trattazioni costituzionalistiche in cui è lasciato spazio allo sviluppo storico e politico – sono offerti dall'articolata sezione francese (276 ss.) del manuale di P. Biscaretti di Ruffia, *Introduzione al diritto costituzionale comparato. Le "forme di Stato" e le "forme di governo"* – *Le Costituzioni moderne* (Milano, Giuffrè, 1988); nell'ultima edizione di P.G. Lucifredi, meritoriamente riveduta da P. Costanzo, *Appunti di diritto costituzionale comparato 1. Il sistema francese* (Milano, Giuffrè, 2004); e ultimamente nel volumetto, piccolo ma denso, che un altro accurato cultore di cose francesi, E. Grosso, ha inserito nella collana *Si governano così*, coordinata da C. Fusaro, con il titolo *Francia* (Bologna, il Mulino, 2004). Molti altri interventi inseriti in più ampie trattazioni d'indole manualistica si occupano dell'ordinamento costituzionale della Quinta Repubblica. Occorre tuttavia distinguere: sovente aderendo al metodo "per modelli", si tratta di interventi-tassello che affrontano la questione costituzionale, per lo più focalizzando la visuale sul semipresidenzialismo come autonoma forma di governo; oppure sono veri e propri saggi monografici sul sistema della Quinta Repubblica che fanno parte di più vasti volumi. I primi sono contributi che fanno parte di manuali del secondo tipo poc'anzi individuato: in estrema sintesi, ne rammenterei le annotazioni sul sistema semipresidenziale e sul posto d'onore che vi è riconosciuto al prototipo francese (504 ss.) nel collettaneo trattato di G. Morbidelli, L. Pegoraro, A. Reposo, M. Volpi, *Diritto costituzionale italiano e comparato* (Bologna, Monduzzi, 1997) e, dei medesimi, in *Diritto pubblico comparato* apparso di recente in ultima edizione (Torino, Giappichelli, 2009) ove in particolare è lasciato a M. Volpi l'incarico di sviluppare una scandita ricostruzione delle diverse formule costituzionali elaborate nell'*atelier* francese, il che egli fa trattando dapprima della forma di governo parlamentare «a prevalenza del Parlamento» della Terza Repubblica (320 ss.), soffermandosi in seguito sulla successiva razionalizzazione

costituzionale realizzata della Quarta Repubblica (325 ss.) e finalmente della Quinta Repubblica (353 ss.): scansione, questa che si rintraccia anche, del medesimo, in *Libertà e autorità. La classificazione delle forme di Stato e delle forme di governo* (Torino, Giappichelli, 2007), 110, 116 e 161 ss.

Si rammentano inoltre gli elementi di approfondimento rintracciabili nel *Manuale di diritto pubblico* curato da G. Amato e A. Barbera (Bologna, il Mulino, 1997), ove in particolare si vada al capitolo scritto da Amato, *Forme di Stato e forme di governo* nel quale troviamo riproposta la consueta e sempre utile sintesi secondo modelli; nelle annotazioni che si riferiscono al sistema francese che sono sparse in R. Sacco, *Introduzione al diritto comparato, Casi e materiali. Forme di Stato – Diritti di libertà – Forme di governo* (Milano, Giuffrè, 1999) e in A. Andreani, *Forme di Stato forme di governo. Lezioni di diritto costituzionale comparato* (Firenze, Cusl, 2002); nella lettura di F. Lanchester, *Gli strumenti della democrazia. Lezioni di diritto costituzionale comparato* (Milano, Giuffrè, 2004) ove, dopo una diffusa trattazione di carattere comparativo puro, nella sezione dedicata alla Francia si discorre dell'evoluzione del sistema di governo dalla Terza alla Quinta Repubblica e delle istituzioni di quest'ultima (409 ss.). Da ultimo, darei risalto al contributo politologico dello studio di S. Fabbrini, *Politica comparata* (Roma-Bari, Laterza, 2008), in cui compaiono annotazioni sulla Quinta Repubblica nelle sezioni dedicate ai rapporti tra Esecutivo e Parlamento e alla forma di governo semipresidenziale (115 e 148 ss.) e alle politiche di decentramento regionale (164 ss.); e soprattutto all'agile manuale di C. Pinelli, *Forme di stato e forme di governo. Corso di diritto costituzionale comparato* (Napoli, Jovene, 2007) in cui, al di là dei numerosi richiami di carattere latamente culturale, il caso francese è specificamente esposto (185 ss.) nel paragrafo sull'organizzazione dualistica del potere che fa parte del cap. VIII. Fra tutti gli autori italiani fin qui citati vorrei inserire anche un francese, che per lunga consuetudine di rapporti e di incarichi può essere ormai considerato scientificamente naturalizzato presso la nostra comunità scientifica: penso infatti a Y. Mény, che nel suo fortunato, ma purtroppo non più aggiornato *Istituzioni e politica*, il cui sottotitolo è *Le Démocraties: Germania, Stati Uniti, Francia, Gran Bretagna, Italia* (Rimini, Maggioli, 1993), in ciascuno dei capitoli che si occupano di tematiche trasversali dedica diffuse annotazioni allo sviluppo del sistema di governo della Quinta Repubblica. A conferma del fatto che per lunga consuetudine sono anche i francesi a parlare della propria forma di governo al lettore italiano, si potrà citare anche il già menzionato volume di D. Rousseau, *L'ordinamento costituzionale della Quinta Repubblica*

francese (cit., 2000) che fa parte della collana *Diritto pubblico comparato. Gli ordinamenti costituzionali*, diretta da N. Olivetti Rason e L. Pegoraro e nella quale compaiono ampie esposizioni del diritto costituzionale straniero elaborate da studiosi originari dei Paesi trattati.

* * *

Fra i manuali del terzo tipo che per lo più consistono, come s'è detto, in raccolte di studi di diritto straniero – per cui la loro funzione prevalente non sembra essere quella di sviluppare un'operazione comparativa natura, ma di fornire analisi di base perché tale sviluppo abbia luogo a cura del lettore, e per questo propongono ampie rassegne di ordinamenti – si includono gli scritti monografici di P. Piciacchia, *Francia*, in C. Chimenti, *Noi e gli altri. Compendio di diritto Costituzionale italiano e di elementi comparativi. Vol. II* (Torino, Giappichelli, 2001), 45 ss.; di S. Gambino, *La forma di governo francese*, nella raccolta, a cura del medesimo, *Forme di governo. Esperienze europee e nord-americana* (Milano, Giuffrè, 2007), 181 ss.; di C. Martinelli, *La Francia*, in AA.VV., *Costituzioni comparate* (Torino, Giappichelli, 2009), 185 ss.; di E. Grosso nell'imponente *Diritto costituzionale comparato*, a cura di P. Carrozza, A. Di Giovine, G.F. Ferrari (Roma-Bari, Laterza, 2009), 158 ss. Occorrerà peraltro che non si trascuri di menzionare, *the last* ma certamente *not the least*, l'ultima edizione del manuale ormai classico di G. de Vergottini, *Diritto costituzionale comparato* (Padova, CEDAM, 2007) che, senza dire delle numerose annotazioni diffuse nel corso delle parti generali del volume, si dedica specificamente alla forma di governo della Francia nel par. 29, sez. IV del cap. II (619 ss.). A un genere particolare appartengono, infine, quei testi di presentazione che si associano a raccolte di costituzioni tradotte per il lettore italiano: dal volume 1 della sesta edizione (Milano, Giuffrè, 1004) di *Costituzioni straniere contemporanee* che, a cura di P. Biscaretti di Ruffia, raccoglie dieci costituzioni di Stati a «democrazia stabilizzata», si ricavano le premesse alla Costituzione della Quarta (119 ss.) e della Quinta Repubblica (141 ss.). Anche un autore francese ha aggiunto un proprio contributo a questo particolare genere letterario: si tratta di M. Fromont, che allega il saggio introduttivo *Francia*, che reca anche una sintetica ricostruzione storica del costituzionalismo nazionale dalla Rivoluzione in poi, alla traduzione della carta costituzionale, della *Déclaration* del 1789 e del Preambolo del 1946, nella raccolta, a cura di E. Palici di Suni Prat, F. Cassella, M. Comba, *Le Costituzioni dei Paesi dell'Unione Europea* (Padova, CEDAM, 2001; con introduzione di G. Lombardi), 283 ss. A questa traduzione se ne affianca

oggi una aggiornata alle numerose revisioni occorse nel frattempo, a cura di M. Calamo Specchia che espone una sua introduzione ragionata a corredo del testo della Costituzione della Quinta Repubblica, in G. Cerrina Feroni, T.E. Frosini, A. Torre (cur.), *Codice delle Costituzioni* (Torino, Giappichelli, 2009), una raccolta che è in stampa mentre questa rassegna è in scrittura.

* * *

In questa rassegna ho catalogato numerosi riferimenti bibliografici seguendo un percorso che ha toccato solamente alcuni aspetti del diritto pubblico della Quinta Repubblica. La selezione dei titoli qui raccolti è stata programmatica, e delle omissioni e dimenticanze non esito fin d'ora ad assumere la piena responsabilità: ha infatti trascurato, per esempio, la produzione in tema di fonti del diritto e di pubblica amministrazione, ovvero una produzione ampia e inerente ad argomenti che caratterizzano profondamente l'ordinamento francese nelle sue radici storiche e nelle esplicazioni odierne. Ciò ho fatto nella speranza di aver sufficientemente provato quanto sia profondo e costante l'interesse della dottrina costituzionalistica italiana nei confronti di quanto trova realizzazione nell'esperienza costituzionale francese. Ho avuto modo anche di formulare qualche opinione personale sul valore, il metodo e le prospettive della comparazione la quale, senza avere alla base un sistematico studio del diritto straniero, rischierebbe di restare un'operazione intellettualmente asfittica.

Ma prima di concludere veramente, vorrei rendere un omaggio ai colleghi francesi che solo da poco (giacché il mio personale itinerario è tradizionalmente monopolizzato dalle cose britanniche e dai relativi rapporti accademici) inizio a conoscere più a fondo, segnalando loro il recentissimo articolo di M. Calamo Specchia, *Lo statuto dell'Università in Francia. Dalle Écoles napoleoniche all'autonomia costituzionale* recentemente apparso su *Diritto pubblico comparato ed europeo*, 2009, 662 ss.: un articolo che parla del loro mondo intellettuale e, un po', anche del nostro.